

# RELAZIONE ANNUALE 2025



LA CORTE  
COSTITUZIONALE





# **RELAZIONE ANNUALE 2025**

© Diritti d'autore  
Corte Costituzionale

Stampato dalla Tipografia Onufri

ISBN 978-9928-861-28-3



Bulevardi "Dëshmorët e Kombit",  
Tirana, Albania



+355 4 22 31 603



[www.gjykatakushtetuese.gov.al](http://www.gjykatakushtetuese.gov.al)



[gjykata.kushtetuese@gjk.gov.al](mailto:gjykata.kushtetuese@gjk.gov.al)



[Gjykata Kushtetuese  
e Republikës së Shqipërisë](#)



[@GjKushtetuese](#)



[Gjykata Kushtetuese  
e Republikës së Shqipërisë](#)



[Gjykata Kushtetuese](#)

# Sommario

Messaggio della Presidente della Corte Costituzionale, sig.ra Fiona Papajorgji	4
Un anno di sfide e traguardi raggiunti	7
Il 2025 in cifre	12
La composizione della Corte Costituzionale	15
Struttura organizzativa e budget	18
Giurisprudenza costituzionale nel focus	20
Attività giudiziaria: dati statistici	46
Prospettiva internazionale	56
Partner internazionali	57
Rappresentanza e cooperazione internazionale	58
Date significative per la cooperazione internazionale	67
Attività nel territorio nazionale	68

# Messaggio della Presidente della Corte Costituzionale, sig.ra Fiona Papajorgji



**È** con enorme piacere che vorrei condividere con voi i traguardi raggiunti dalla Corte Costituzionale durante l'anno 2025, ma anche le sfide che lo hanno accompagnato.

La Corte Costituzionale ha esercitato le sue funzioni in un contesto giuridico ed istituzionale caratterizzato da quesiti costituzionali complessi, numericamente in crescita, e da

alte aspettative per una giustizia costituzionale stabile e credibile.

Nel corso del 2025 la Corte ha pronunciato 429 sentenze motivate, 85 delle quali sentenze definitive, 316 sentenze di inammissibilità dei collegi e 28 sentenze di inammissibilità adottate in camera di consiglio. Tuttavia, al di là delle cifre, l'attività della Corte Costituzionale assume rilevanza quando ha un reale impatto sulla vita dei cittadini e nel garantire lo Stato del diritto.

I casi esaminati hanno trattato questioni di particolare rilevanza per l'ordine costituzionale, nonché per il funzionamento dei poteri pubblici, i mandati di rappresentanza degli organi di amministrazione locale, il rinnovo della Corte Costituzionale e la reale garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo.

Le nuove e complesse sfide che comporta la costante evoluzione della società sono così diventate parte della giurisprudenza costituzionale. Si è trattato di sfide collegate agli sviluppi tecnologici ed all'esigenza di regolamentare le piattaforme digitali, il bilanciamento della libertà di espressione e dell'interesse pubblico o la tutela dell'ambiente e delle aree protette.

La Costituzione incarna un ordine di valori focalizzati sulla dignità umana. In tal senso, la Corte si è impegnata a consolidare anche la nuova dimensione della giurisprudenza

costituzionale legata al controllo sostanziale dei diritti e delle libertà fondamentali, nel cui ambito la garanzia alla dignità umana e ad un maggiore accesso dei cittadini tramite il ricorso costituzionale individuale restano una priorità.

Vorrei porre particolare attenzione alla qualità del ragionamento costituzionale ed al consolidamento della giurisprudenza, in quanto le sentenze della Corte servono sì per la risoluzione di casi specifici, ma fungono anche da orientamento per le istituzioni pubbliche, le corti e la società in generale. In tal senso, la Corte si è concentrata sul rafforzamento delle capacità di ricerca e ragionamento giuridico, e si è impegnata a sviluppare ulteriormente il dialogo costituzionale, basandosi sui principi del diritto internazionale, in funzione dell'arricchimento dell'analisi costituzionale.

Nel corso del 2025 evidenti progressi sono stati segnati in relazione alla trasparenza, alla comunicazione aperta con il pubblico, nonché alla sistematica pubblicazione delle sentenze e di raccolte delle stesse. Tali traguardi positivi sono frutto dell'impegno e della costante e inarrestabile dedizione dei giudici, dei consiglieri giuridici e dell'amministrazione della Corte Costituzionale, che hanno contribuito all'adempimento della missione e delle funzioni costituzionali dell'istituzione.

Il dialogo e la solidarietà giudiziaria sono stati anch'essi nel focus primario dell'attività della Corte Costituzionale. Vorrei pertanto sottolineare che l'anno 2025 ha segnato un momento di particolare rilevanza per la Corte, quale presidente della Conferenza delle Corti Costituzionali Europee (CECC) per il periodo 2024-2027, organizzando a Tirana, il 28 Febbraio 2025, l'Incontro Preparatorio del Circolo dei Presidenti della CECC.

Nel suo percorso durante il 2025 la Corte Costituzionale non è stata da sola, perciò vorrei esprimere un senso speciale di gratitudine anche ai nostri partner internazionali per il costante sostegno e la costruttiva cooperazione. Il loro contributo è stato prezioso per il rafforzamento delle capacità istituzionali, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, lo scambio di esperienze professionali con le corti costituzionali omologhe e l'avanzamento degli standard operativi in linea con le migliori pratiche europee ed internazionali.

Considerando questa relazione come una finestra di comunicazione e dialogo con i professionisti del diritto, ma anche con il largo pubblico, vorrei ribadire il mio personale impegno quale Presidente della Corte Costituzionale, nel garantire l'ordine costituzionale, nonché i valori fondamentali della democrazia e della dignità umana.

La Corte, consapevole delle sfide che l'attendono, ma con la piena responsabilità di rendere più certo il percorso dell'Albania verso i valori europei, proseguirà a tutelare la Costituzione ed a consolidare la democrazia costituzionale, affinché si mantenga vivo il preambolo della Costituzione su *"...la determinazione a costruire uno Stato del diritto, democratico e sociale, per garantire i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo ..."*

Con l'impegno che tale finestra di dialogo e comunicazione si consolidi ulteriormente nei mesi a venire, spero che il 2026 sia un anno in cui la giustizia costituzionale diventi più efficace e più credibile e che la Corte contribuisca al conseguimento dello scopo che i padri della Costituzione gli hanno affidato, quello del suo Guardiano fedele.



# Un anno di sfide e traguardi raggiunti

L'anno 2025 rappresenta una tappa importante per il consolidamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale, specialmente in termini di valutazione dei conflitti costituzionali fra i poteri, di controllo della costituzionalità delle leggi, nonché dell'effettiva garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo.

Il numero di richieste presentate alla Corte, specialmente quello dei ricorsi costituzionali individuali, è stato in crescita anche quest'anno, riflettendo al contempo una maggiore fiducia del pubblico nelle garanzie della giustizia costituzionale e una più forte affermazione del ruolo della Corte quale garante dell'ordine costituzionale e della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Nel corso del 2025, la Corte ha motivato nel complesso 429 sentenze, ma a prescindere dal significativo carico di lavoro, la Corte è rimasta impegnata nel rispettare i termini di legge previsti per l'esame giudiziario, ponendo un particolare accento sulla qualità, la coerenza e la stabilità degli standard costituzionali.

## Il consolidamento del ruolo costituzionale e dell'integrità istituzionale

La Corte Costituzionale ha continuato a consolidare il proprio ruolo di garante dell'ordine costituzionale e di bilancia fra i poteri, in armonia con i principi dello Stato del diritto.

L'attività istituzionale è stata orientata verso gli obiettivi strategici per una giustizia costituzionale stabile e di integrità, consolidando ulteriormente gli standard di

funzionamento istituzionale. In tale ambito, i processi di analisi periodica dell'attività svolta e il dibattito sulla pianificazione strategica sono serviti quali meccanismi di riflessione sui traguardi raggiunti e le sfide, assicurando continuità e coerenza alle politiche istituzionali ed all'evoluzione a lungo termine della Corte.

## Evoluzione e consolidamento della giurisprudenza

La Corte ha portato avanti il soddisfacimento dei suoi obiettivi strategici, intensificando gli sforzi per garantire una giustizia costituzionale funzionale ed autonoma. Priorità dell'attività è stato il consolidamento degli standard interpretativi in osservanza dei principi fondamentali costituzionali.

La giurisprudenza costituzionale dell'anno 2025 riflette un orientamento stabile verso il rafforzamento dello Stato del diritto, il consolidamento della separazione e della bilancia fra i poteri e l'effettiva garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.

La Corte Costituzionale, tramite la valutazione dei ricorsi costituzionali individuali, ha proseguito a consolidare gli standard costituzionali sotto alcuni aspetti sostanziali. Alcune delle decisioni di maggiore spicco e che hanno portato delle novazioni sulla prassi giudiziaria hanno trattato la libertà

Per scaricare il testo completo della relazione, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale al link: [Link della relazione](#) oppure di scansionare il codice QR.



di espressione, la tutela della privacy e dei dati personali, l'incolumità dell'abitazione e del luogo di attività lavorativa professionale, il diritto di proprietà e gli standard per un giusto processo legale. In questi casi la Corte ha evidenziato il proprio ruolo di garante dell'equilibrio fra l'interesse pubblico e i diritti dell'individuo, sviluppando ulteriormente gli standard della proporzionalità, di un controllo giudiziario effettivo e non arbitrario, che è in netto contrasto con il concetto del giusto processo, come previsto all'articolo 42 della Costituzione, rafforzando in questo modo l'armonizzazione della giurisprudenza nazionale con gli standard della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, e promuovendo il suo ruolo da garante dell'efficacia della tutela costituzionale per l'individuo.

#### **Contributo alla cultura costituzionale**

Uno dei più importanti traguardi del 2025 è stato portare avanti l'impegno per la sistematizzazione e la maggiore accessibilità della giurisprudenza costituzionale. La pubblicazione della "Guida alla Giurisprudenza della Corte Costituzionale - Volume II" rappresenta un importante passo in questa direzione, essendo unitamente una raccolta ed un'analisi degli standard elaborati dalla Corte in relazione ai principi costituzionali, ai diritti ed alle libertà fondamentali, nonché alla separazione ed alla bilancia dei poteri. Questa pubblicazione funge da strumento di riferimento di pregiato valore pratico ed accademico per i giudici, gli avvocati, i consiglieri giuridici, gli studiosi e gli studenti di giurisprudenza, agevolando la ricerca giuridica e contribuendo alla maggiore coerenza della prassi costituzionale. La Guida resta un contributo prezioso nel rafforzamento del ruolo educativo della Corte nell'evoluzione della dottrina costituzionale e della cultura giuridica nel Paese, avvicinandosi ulteriormente agli standard nazionali ed a quelli europei ed internazionali.

#### **Trasparenza, accessibilità ed orientamento verso il cittadino**

Una maggiore trasparenza istituzionale e un maggiore accesso del pubblico alla giustizia costituzionale è rimasta una delle principali priorità dell'attività della Corte durante il 2025. La Corte si è impegnata a rafforzare il suo ruolo di istituzione aperta, orientata verso il cittadino e sensibile alla necessità di trasparenza, tramite le iniziative concrete per un maggiore accesso del pubblico alle informazioni ed alla sua prassi giudiziaria. Tramite la pubblicazione in tempo reale delle sentenze, delle comunicazioni e delle informazioni sulle udienze plenarie sul sito ufficiale, la Corte ha continuato a garantire un'informazione chiara ed accessibile per il pubblico e i professionisti del diritto. La trasmissione in diretta delle udienze pubbliche e l'utilizzo di canali digitali di comunicazione hanno contribuito alla crescita della trasparenza e della fiducia del pubblico. Unitamente a ciò, l'organizzazione delle conferenze stampa il giorno di emissione dei dispositivi delle sentenze ha consentito una comunicazione più diretta e più comprensibile della pronuncia costituzionale. Il consolidamento della pubblicazione del bollettino elettronico delle sentenze è proseguito anche nel 2025. Questa pubblicazione è stata trasformata in uno strumento informativo stabile, aumentando la prevedibilità della prassi giudiziaria ed agevolando la conoscenza degli standard costituzionali.

#### **Ammodernamento istituzionale e crescita dell'efficienza organizzativa**

Visti i crescenti numeri dei casi e la loro complessità, la Corte Costituzionale, nel 2025, ha riposto particolare attenzione

Per scaricare la Guida, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale: [La Guida II](#) o di scansionare il codice QR



sull'ammodernamento dei processi operativi e sulla crescita dell'efficienza organizzativa. Le analisi periodiche sull'attività istituzionale sono servite per identificare il fabbisogno operativo e l'adeguamento delle strutture interne alle esigenze in crescita dell'operatività della Corte. In tale contesto, è stata ulteriormente approfondita la cooperazione con i partner internazionali nell'intento di implementare un sistema moderno di amministrazione dei casi e digitalizzare l'archivio, progetto che mira al miglioramento dell'organizzazione interna, dell'efficacia e della trasparenza istituzionale negli anni a seguire. Inoltre, la Corte ha attribuito particolare attenzione anche allo sviluppo delle capacità professionali dell'amministrazione, in particolare dell'Unità di Servizio Giuridico, quale nucleo od unità scientifica giuridica che offre attività di consulenza e ausiliaria per il processo decisionale della Corte. Di fronte alla crescente complessità dei casi di carattere costituzionale e del controllo sostanziale dei diritti fondamentali, la Corte resta impegnata ad assicurare in via continua lo sviluppo delle capacità di ricerca e analisi, l'aggiornamento delle conoscenze professionali dei consiglieri giuridici agli sviluppi della giurisprudenza costituzionale degli altri Paesi europei e della CEDU.

### **La cooperazione con i partner internazionali**

Nel corso del 2025, la cooperazione con i partner internazionali ha continuato ad essere uno degli aspetti più significativi dell'attività istituzionale della Corte Costituzionale, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici ed alla crescita della qualità della giurisprudenza costituzionale. Con il supporto della Presenza OSCE in Albania e della Fondazione Konrad Adenauer, la Corte ha finalizzato e pubblicato la seconda Guida alla Giurisprudenza, rafforzando l'accessibilità e la sistematizzazione della prassi costituzionale. In collaborazione con la Fondazione IRZ sono state organizzate delle visite di studio

e dei seminari professionali sul ricorso costituzionale individuale, i quali hanno contribuito allo scambio di esperienze e sulla crescita delle capacità professionali. Inoltre, in partenariato con il Consiglio d'Europa, si è avviata un'attività per l'implementazione di un sistema moderno per l'amministrazione dei casi e la digitalizzazione dell'archivio, al fine di ottenere una maggiore efficacia e trasparenza istituzionale. L'attività istituzionale per il 2025 è prova di un'evoluzione stabile della Corte Costituzionale, orientata verso il consolidamento dell'ammodernamento istituzionale in linea con gli standard europei di giustizia costituzionale, nonché di ampliamento della cooperazione internazionale.

### **Dialogo giudiziario ed impegno internazionale**

A livello internazionale, durante il 2025, la Corte Costituzionale ha dimostrato un serio impegno nell'arena regionale ed internazionale della giustizia costituzionale, esercitando attivamente la propria funzione di corte quale presidente la Conferenza delle Corti Costituzionali Europee (CECC) per il periodo 2024-2027. Nell'ambito di tale presidenza, un momento di particolare rilievo è stata l'organizzazione, a Tirana, il 28 febbraio 2025, dell'Incontro Preparatorio del Circolo dei Presidenti della CECC, uno dei principali organi direttivi e decisionali di tale Conferenza. Nel corso di questo incontro sono state prese delle decisioni importanti per l'organizzazione del prossimo XX Congresso della CECC, che sarà tenuto in Albania, nel 2027. Uno sviluppo di particolare significanza istituzionale e storica è stata anche l'approvazione, con maggioranza delle corti membro della CECC, della richiesta della Corte

Per seguire il canale YouTube della Corte Costituzionale si prega di fare riferimento al link: [YouTube Corte Costituzionale](#) o di scansionare il codice QR



Costituzionale del Kosovo per l'adesione a questo organismo, come membro a pieni diritti. Un altro aspetto importante dell'impegno internazionale della Corte Costituzionale durante il 2025 è stata la sua partecipazione attiva nell'ambito della Conferenza Mondiale per la Giustizia Costituzionale (WCCJ) e dell'Associazione delle Corti Costituzionali Francofone (ACCF). A ottobre 2025, a Madrid, la Corte Costituzionale dell'Albania, nella qualità di presidente della CECC, ha diretto l'incontro del gruppo regionale della CECC, che ha preceduto ai lavori del Congresso VI della Conferenza Mondiale per la Giustizia Costituzionale, nonché a rappresentare le corti europee al Bureau di questa Conferenza, trasmettendovi le loro posizioni e priorità su questioni di rilevanza globale. Inoltre, nel corso del 2025, la Corte Costituzionale dell'Albania è stata eletta, per la prima volta, membro del Bureau Direttivo dell'Associazione delle Corti Costituzionali Francofone, durante il Congresso X dell'ACCF, tenuto a Bucarest, consolidando ulteriormente il suo profilo internazionale e confermando la fiducia della comunità costituzionale francofona e globale sul suo contributo per la promozione della giustizia costituzionale, la tutela dei diritti dell'uomo e il consolidamento dello Stato del diritto. La Corte resta impegnata a portare avanti il dialogo giudiziario internazionale nonché a proseguire con lo scambio delle pratiche migliori con le corti omologhe, quale preziosa fonte di miglioramento degli standard costituzionali e l'integrazione dei migliori valori costituzionali europei.


### Sfide e futuro

Oltre agli sviluppi positivi ed ai traguardi segnati nel corso del 2025, l'attività della Corte Costituzionale è stata accompagnata anche da una serie di sfide, le quali hanno richiesto un approccio attento, bilanciato e professionalmente stabile. Il costante incremento del numero di ricorsi costituzionali individuali, accompagnato dalla crescente complessità dei casi collegati ai conflitti fra i

poteri, il controllo delle leggi e la tutela dei diritti fondamentali, ha comportato la necessità di un impegno analitico maggiore e per l'utilizzo delle metodologie sempre più avanzate dell'analisi giuridica. Questa dinamica richiede non solo risorse umane e logistiche adeguate, ma anche innovazione nell'organizzazione dell'attività lavorativa e nel sostegno della ricerca, affinché la qualità decisionale resti congrua ai più elevati standard costituzionali ed europei.

Inoltre, gli impetuosi sviluppi sociali e tecnologici, nonché l'evoluzione degli standard europei nel campo dei diritti dell'uomo, richiedono un costante aggiornamento dell'approccio interpretativo ed un adeguamento della giurisprudenza alle sfide costituzionali. Ciò è connesso ad un'altra sfida importante, quella della crescita delle aspettative da vari attori istituzionali e, in particolare, dal pubblico, per una deliberazione rapida ed effettiva in quesiti che spesso sono di diretto impatto sociale, economico o politico. In un tale contesto, la Corte si è trovata di fronte alla necessità di preservare un equilibrio stabile fra la domanda di efficacia e l'obbligo di un esame approfondito e imparziale, a scansione di ogni percezione di influenza esterna sul processo decisionale.

Di fronte a queste sfide, la Corte Costituzionale resta consapevole del fatto che preservare l'autorità costituzionale e la fiducia pubblica richiede auto-contenimento istituzionale, maturità nella comunicazione e stabilità nella giurisprudenza. Per questi motivi, gli impegni per il 2026 mirano all'ulteriore consolidamento del ruolo della Corte Costituzionale quale garante della costituzionalità, al rafforzamento della fiducia del pubblico ed al costante adeguamento della sua attività alle nuove sfide istituzionali e sociali.

 Per seguire gli impegni e le cooperazioni internazionali della Corte Costituzionale si prega di fare riferimento al link: [Impegni Internazionali](#) o di scansionare il codice QR





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA KUSHTETUESE

# Il 2025 in cifre

**501**

Richieste iscritte

Un incremento del **17%** rispetto a 2024

**429**

sentenze motivate

**71%** rispetto al numero delle richieste

**85**

sentenze definitive

o il **20%** delle deliberazioni

**316**

sentenze di inammissibilità dei Collegi

o il **74%** delle deliberazioni

**28**

sentenze di non inammissibilità in Camera di Consiglio

o il **6%** delle deliberazioni

Per scaricare dati statistici per l'anno 2025, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale: [Dati Statistici](#) o di scansionare il codice QR



**8**  
mesi

Media della valutazione di casi per  
sentenze definitive

**3**  
mesi

Media della valutazione dei casi per sentenze  
di inammissibilità

La Corte ha rispettato i termini procedurali delle richieste, in linea con le previsioni della legge organica della Corte, nonché con il Regolamento per le Procedure Giudiziarie alla Corte Costituzionale.

Nessun caso si è protratto o rimasto in arretrato.

Vale inoltre sottolineare il fatto che alla Corte non risulta si sia presentata alcuna richiesta per prolungamento irragionevole del processo prima della Corte Costituzionale.

### Servizi per il pubblico



**www.gjykatakushtetuese.gov.al**

Visite **22,892**

Commenti **146,290**

#### **Youtube**

Visite **56,244**

Commenti **354,786**

Abbonati **413**

Durata del tempo in cui si segue  
**11,289**

*(ore complessive)*



#### **Facebook**

Visite **47,200**

Followers **898**

Attività di interazione **1,100**



#### **Linkedin**

Commenti **129,818**

Followers **3,904**

Attività di interazione **2,489**



#### **X**

Commenti **423**

Followers **136**

Attività di interazione **22**



#### **Pubblicazioni**

**6** bollettini periodici

**1** guida

**27** comunicati stampa

Per scaricare le pubblicazioni per l'anno 2025, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale: [Pubblicazioni](#) o di scansionare il codice QR





# La composizione della Corte Costituzionale

**S**econdo la Costituzione, la Corte Costituzionale è composta da 9 giudici. Tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre membri sono eletti dal Parlamento e tre membri sono eletti dalla Corte Suprema. I giudici della Corte Costituzionale restano in carica per 9 anni, senza diritto di rinomina.



*Novembre 2025*

**Si nomina un nuovo giudice**




*Dicembre 2025*

**È unanimemente eletto il nuovo Presidente**

Durante il 2025 la Corte Costituzionale ha esercitato le proprie funzioni con 8 giudici costituzionali, dunque con una composizione non completa rispetto al numero di nove membri, previsto dalla Costituzione.

Tuttavia, la Corte è riuscita a garantire la continuità del funzionamento istituzionale e l'esercizio effettivo delle sue competenze costituzionali, garantendo lo svolgimento del processo decisionale e la valutazione di casi di rilevanza costituzionale.






Per il CV dei membri della Corte Costituzionale si prega di fare riferimento al sito web, al link: [Composizione- Corte Costituzionale](#) o di scansionare il codice QR







**Dr. Fiona Papajorgji,**  
**Presidente della Corte Costituzionale**  
Nominata dal Parlamento dell'Albania, a Novembre 2019



**Marsida Xhaferllari,**  
**Giudice**  
Nominata dal Presidente della Repubblica,  
a Novembre 2019



**Sonila Bejtja,**  
**Giudice**  
Nominata dal Presidente della  
Repubblica, a Dicembre 2020



**Dr. Sandër Beci,**  
**Giudice**  
Nominato dalla Corte Suprema,  
a Marzo 2022



**Ilir Toska,**  
**Giudice**  
Nominato dalla Corte  
Suprema, a Settembre 2022



**Gent Ibrahim,**  
**Giudice**  
Nominato dal Presidente della  
Repubblica, a Dicembre 2022



**Prof. Dr. Marjana Semini,**  
**Giudice**  
Nominata dal Parlamento  
dell'Albania, a Dicembre 2022



**Dr. Asim Vokshi,**  
**Giudice**  
Nominato dalla Corte  
Suprema, a Novembre 2025

# Struttura organizzativa e budget


La struttura organizzativa approvata include in tutto **88** dipendenti.




Segretario generale



Gabinetto




Unità di Servizio Giuridico



Direzione Giudiziaria e della Documentazione




Ufficio della Revisione Interna



Direzione per i Servizi Giuridici, gli Appalti e la Tecnologia dell'Informazione



Direzione Relazioni con il Pubblico ed Estere



Direzione Economica, Risorse Umane e Servizi Ausiliari




Direzione per la Ricerca, gli Studi e le Pubblicazioni

Nell'anno **2025** la struttura è stata al completo per l' **81%**



**71** dipendenti a tempo pieno



■ Donne ■ Uomini



Il budget accordato per il **2025** è di

**264,032,336 lekë**

o il **14%** in meno rispetto a quello del **2024**

# Giurisprudenza costituzionale nel focus

SELEZIONE DI CASI COSTITUZIONALI



# Controllo della compatibilità delle leggi alla Costituzione

## Libertà di esercizio della professione medica

 Sentenza nr. 58, in data 15.10.2025

 Il sindacato degli Operatori del Servizio Sanitario, Ordine dei Medici dell'Albania

L'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine dei Medici non esclude l'esercizio delle competenze di sorveglianza dello Stato nei campi in cui si realizza un interesse pubblico.

La stessa bilancia fra l'interesse pubblico di garantire gli standard sanitari più elevati e il diritto individuale di esercitare la professione è preservata tramite l'osservanza degli obblighi del medico verso l'istituzione pubblica e le norme sul conflitto d'interesse senza necessitare del previo consenso del titolare.

Ogni intervento che interessa l'esercizio del diritto di esercitare la professione deve fondarsi su norme chiare, comprensibili e prevedibili, affinché l'individuo (il medico, nel caso specifico) possa conoscere, preventivamente, gli effetti disciplinari delle sue azioni od omesse azioni.

## Fatti

Il Parlamento ha approvato la legge nr.123, del 25.09.2014, "Per l'Ordine dei Medici nella Repubblica d'Albania" e, successivamente, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'atto normativo n. 2/2024 "Per alcune modifiche ed aggiunte alla legge n.123/2024 "Per l'Ordine dei Medici nella Repubblica d'Albania". Il Parlamento, con la legge nr. 94/2024, ha approvato l'atto normativo con forza di legge. Le aggiunte e le modifiche riguardavano le competenze dell'Ordine dei Medici, i requisiti e la sospensione dell'adesione, gli obblighi degli associati di tale ordine, le condizioni di esercizio della professione, gli organi dell'Ordine dei Medici, le responsabilità del Consiglio Nazionale, le funzioni

dei consigli regionali, le commissioni disciplinari, i provvedimenti disciplinari e il ricorso giudiziario, nonché la competenza del Consiglio Nazionale per il Codice Etico e Deontologico Medico. Con la decisione nr. 85, in dt. 05.02.2025, del Consiglio dei Ministri "Per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Disciplinare e della Commissione d'Appello" sono state stabilite le norme per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la Disciplina e la Commissione d'Appello, per lo svolgimento di un processo legale giusto per la valutazione delle presunte violazioni disciplinari e l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dei medici esercenti la professione presso le istituzioni sanitarie pubbliche e non pubbliche nella Repubblica d'Albania. Il sindacato si è rivolto alla Corte per l'abrogazione dell'atto normativo o, in alternativa, per l'abrogazione di alcuni articoli del medesimo, o la dichiarazione di omissione legale della possibilità per i medici che operano presso le strutture ospedaliere in piena autonomia finanziaria di scegliere fra il rapporto lavorativo a tempo pieno o parziale, nonché il trattamento remunerativo supplementare per i medici che scelgono un rapporto lavorativo esclusivo con la struttura ospedaliera pubblica. L'Ordine dei Medici ha fatto ricorso alla Corte per l'abrogazione dell'atto normativo e della decisione del Consiglio dei Ministri. I Giudici, riuniti in camera di consiglio hanno disposto l'unificazione dei casi in uno solo.

## Valutazione della Corte

*Principio dello Stato del diritto* – L'Ordine dei Medici, benché sia una persona giuridica di diritto pubblico istituita per legge, esercita delle competenze di diretto impatto sulla realizzazione degli obiettivi sociali dello Stato nel campo della sanità, il che significa che esso esercita funzioni di carattere pubblico, perciò, anche nei suoi confronti, va garantito un sistema di auto-regolamentazione. La Corte ritiene che, l'inclusione del rispettivo ministero nell'organizzazione e nel funzionamento

delle commissioni disciplinari dell'Ordine dei Medici, nonché nel processo di approvazione del Codice Etico, costituisce una misura ragionevole e proporzionalmente giustificata della vigilanza statale, un intervento questo che trova appoggio sulla natura pubblica della funzione esercente dall'Ordine dei Medici. Detta partecipazione non lede l'autonomia funzionale dell'Ordine dei Medici, ma mira a stabilire un equilibrio fra l'autonomia professionale e la responsabilità pubblica a tutela dell'interesse pubblico. La Corte giunge alla conclusione che l'organizzazione approvata dall'atto normativo oggetto di contestazione non costituisce un intervento ingiustificato sull'autonomia dell'Ordine dei Medici, ma è un meccanismo di controllo che serve all'attuazione degli obblighi costituzionali dello Stato a tutela della garanzia di elevati standard sanitari. La Corte ritiene che, la pretesa del ricorrente circa la violazione del principio dello Stato del diritto è infondata.

*La libertà dell'attività economica legata al principio di proporzionalità e uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione.*

*Per la restrizione del 30% delle ore mensili* – La Corte, in relazione a detta pretesa dei ricorrenti, al termine del dibattito, non ha raggiunto il numero richiesto di voti per la deliberazione e la pretesa per la violazione della libertà dell'attività economica a causa della restrizione del 30% si considera respinta.

*Per l'obbligo di presentare richiesta al titolare ai fini di esercizio della professione medica presso un istituto di salute non pubblico* – la Corte sottolinea che, per quanto l'esercizio dell'attività presso un istituto di salute non pubblico non impedisce lo svolgimento dei compiti presso un'istituzione pubblica e non crea un conflitto d'interesse, non sussiste un motivo costituzionale tale da subordinarlo al rilascio di un permesso amministrativo. L'assenza dell'obbligo di motivazione della pronuncia e l'impossibilità di uno strumento effettivo di ricorso rende discrezionale questa competenza del titolare e non offre le garanzie procedurali necessarie. La Corte reputa che il limite stabilito da questo articolo non soddisfa il requisito della proporzionalità fra il fine pubblico di garantire i più elevati standard sanitari e il libero esercizio della professione da parte dei medici. Per un verso, la legge riconosce la possibilità di duplice occupazione per i medici e dall'altro, attribuisce al

titolare una competenza decisionale che in realtà rende questo diritto impossibile da realizzarsi. L'obbligo di ottenere il permesso dal titolare è tale che, in pratica, può condurre alla piena negazione del diritto di esercitare la professione nel settore sanitario non pubblico, rendendo il limite non proporzionale in rapporto al fine perseguito. La Corte ritiene che, la pretesa dei ricorrenti circa la violazione della libertà di attività economica, è fondata.

*Per la violazione del diritto al lavoro ed all'esercizio di una professione legata al principio di proporzionalità* – la Corte reputa che la disposizione in oggetto non soddisfa lo standard di chiarezza e prevedibilità della legge. La disposizione modificata dell'art. 17, della legge nr. 123/2014, nella parte che prevede l'applicazione del provvedimento disciplinare, la revoca della licenza d'esercizio della professione, non soddisfa lo standard costituzionale della chiarezza e della prevedibilità. La previsione nell'atto normativo del provvedimento disciplinare di revoca della licenza in via permanente e senza stabilire dei requisiti chiari, per cui detto provvedimento può essere inflitto, va oltre il carattere della condanna penale e, pertanto, lede in sostanza il diritto al lavoro ed esercizio di una professione. La pretesa dei ricorrenti in tal senso è infondata, pertanto, la Corte ritiene che, la lettera "d" del punto 1, dell'articolo 17, e l'ultima frase del punto 3, del medesimo articolo, ammendata con l'art. 10, dell'atto normativo, vanno abrogate.

*Per la violazione dell'art. 101 della Costituzione* – Riguardo a tale pretesa per la violazione dell'art. 101, della Costituzione, a causa dell'approvazione dell'atto normativo in assenza delle condizioni di necessità ed urgenza, al termine del dibattito, la Corte non ha raggiunto il numero di voti richiesto per la deliberazione e la pretesa è stata considerata rigettata.

La Corte ha disposto l'accoglimento parziale della richiesta.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) o di scansionare il codice QR



# CONFLITTO DI COMPETENZE FRA POTERI

## Conflitto di competenze fra 1/10 dei deputati parlamentari

 Sentenza nr. 35, in dt. 27.05.2025

 Non meno di un decimo dei deputati

Il Presidente del Parlamento o 1/10 dei parlamentari sono soggetti che attivano il Parlamento con la mozione per l'incompatibilità del mandato parlamentare, mentre il Parlamento è il soggetto che attiva la Corte Costituzionale.

In caso di respingimento di tale mozione, si attiva il diritto di 1/5 dei parlamentari per attivare il giudizio costituzionale per l'esame nel merito del caso.

La richiesta non costituisce un disaccordo sulle competenze in termini di standard costituzionali, ma è posta come un conflitto legato all'incompatibilità del mandato parlamentare.

### Fatti

14 deputati del Partito Democratico hanno presentato una mozione al Parlamento per seguire la procedura parlamentare per la constatazione dell'incompatibilità e il termine del mandato del deputato Vullnet Sinaj e la presentazione della mozione alla Corte Costituzionale. Secondo loro, nel corso di esercizio del mandato, nel periodo 2017-2024, questo parlamentare, a mezzo delle sue società, aveva acquisito fondi dall'Erario dello Stato, in contrasto con l'art. 70, punto 3, della Costituzione. Il Parlamento ha deciso di non rinviare la mozione di non meno di 1/10 dei parlamentari davanti alla Corte Costituzionale. Il ricorrente si è rivolto alla Corte per la risoluzione del disaccordo di competenza fra egli e il Parlamento e revocare la decisione di quest'ultimo.


## Valutazione della Corte

### Per la giurisdizione della Corte

Quando il Parlamento si attiva con una mozione di 1/10 dei deputati o del suo Presidente, ha l'obbligo costituzionale di avviare la procedura parlamentare per la valutazione della mozione in termini di rinvio del caso di incompatibilità del mandato davanti alla Corte. In caso di respingimento della mozione, al fine di rendere effettivo il meccanismo di controllo costituzionale previsto dalla lettera "e", del punto 1, dell'art. 131 della Costituzione, la presentazione della richiesta da non meno di 1/5 dei parlamentari, ai sensi del suo diritto, di cui alla lettera "c", del punto 1, dell'art. 134 della Costituzione, come riflesso al punto 2, dell'art. 66 della legge nr. 8577/2000, costituisce lo strumento alternativo per l'attivazione del giudizio costituzionale per il controllo di incompatibilità del mandato parlamentare.

Nel caso in esame, benché nell'oggetto della richiesta sia stata richiesta la risoluzione del disaccordo delle competenze fra il ricorrente e il Parlamento, in sostanza quello che si prefigge è l'incompatibilità del mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 131, punto 1, lettera "e", della Costituzione. Al ricorrente, 1/10 dei deputati, manca la legittimità per poter attivare la Corte per la risoluzione di tale controversia costituzionale, dunque per constatare la dichiarazione di incompatibilità del mandato del deputato parlamentare Vullnet Sinaj.

La Corte ha dichiarato il rigetto della richiesta.

 Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) o di scansionare il codice QR



# CONFLITTO DI COMPETENZE

## FRA POTERI

### Durata del mandato del giudice costituzionale e rinnovo regolare della composizione della Corte Costituzionale

 Sentenza nr. 60, in data 16.10.2025

 Presidente della Repubblica d'Albania

Benché il mandato del giudice costituzionale abbia il senso di un mandato affidato, il principio di autonomia sottintende inoltre che il giudice, al momento della nomina, debba conoscere la durata di tale mandato, e la stessa non può essere lasciata a discrezione degli organi che lo hanno nominato/eletto.

La Corte sottolinea che il principio di rinnovo della composizione della Corte Costituzionale prevale su quello di irremovibilità dalla carica del giudice.

### Fatti

La sentenza nr. 62/2024, della Corte Costituzionale, ha dichiarato la scadenza del mandato della giudice costituzionale E.T. prima del termine previsto, a causa delle sue dimissioni, ma non ha stabilito la data del termine di tale mandato costituzionale. Di seguito, il Parlamento, quale organo di nomina della giudice costituzionale, ha comunicato l'inizio della procedura per colmare detta vacanza, considerando che la giudice E.T. era stata nominata il 14.11.2019, per un mandato pieno di 9 anni e indicando la data 14.11.2028, quale data di termine del mandato integrante.

In merito al mandato della giudice costituzionale H.Z., l'altro organo di nomina, la Corte Suprema, a mezzo del suo Presidente, in data 11.12.2024, ha comunicato l'avvio della procedura per l'elezione del nuovo giudice successivo da parte di detto

organo. Successivamente, la Presidente della Corte Costituzionale si è rivolta alla Corte con una richiesta per la dichiarazione del termine del proprio mandato di giudice. La Corte, con la sua pronuncia nr. 84, del 23.12.2024, ha dichiarato il termine del mandato della giudice H.Z. in data 10.03.2025, a causa della scadenza del termine della sua durata. La sentenza ha inoltre stabilito che, la dichiarazione della vacanza da parte dell'organo di nomina avviene a seguito della dichiarazione del termine del mandato del giudice da parte della stessa Corte Costituzionale.

Preso visione di tale pronuncia, il Presidente, nella qualità di uno dei tre organi di nomina, in data 30.01.2025, si è rivolto alla Corte con la richiesta di dichiarazione della scadenza del mandato del giudice costituzionale, la cui elezione rientra nelle sue competenze.

### Valutazione della Corte

*Sulla dichiarazione della scadenza del mandato del giudice costituzionale* – La Corte osserva che l'istanza del Presidente ha per oggetto la dichiarazione della scadenza del mandato del giudice costituzionale, ma il quadro giuridico di riferimento e le cause ivi contenute hanno a che fare con la risoluzione di una controversia in materia di competenze e, in funzione di ciò, con l'interpretazione definitiva delle norme costituzionali. Le modifiche costituzionali dell'anno 2016 hanno approvato la disposizione transitoria, l'art. 179, punto 3, che prevede: *“Ai fini di rinnovo regolare della composizione della Corte Costituzionale, il giudice che andrà a sostituire il giudice il cui mandato scade nell'anno 2017, resterà in carica fino all'anno 2025 e il nuovo giudice, che andrà a sostituire il giudice, il cui mandato scade nell'anno 2020, resterà in carica fino all'anno 2028. Gli altri giudici della Corte Costituzionale sono nominati per l'intera durata del mandato, ai sensi della legge.”*. La Corte ritiene che, per quanto il

legislatore costituzionale, in adempimento della giurisprudenza costituzionale, ha già stabilito il meccanismo valido ed adeguato per l'osservanza della previsione costituzionale del rinnovo periodico parziale della stessa, un'interpretazione differente dell'art. 179, punto 3, della Costituzione, sia anche richiedendo, nuovamente, l'intervento del legislatore costituzionale, sarebbe in contrasto con il principio di lealtà costituzionale e con quello di coerenza della giurisprudenza della Corte, cui è soggetta la Corte medesima.

La Corte sottolinea che, la durata dei mandati costituzionali che spettano a tale regime transitorio è stata limitata nel tempo, visto che solo in questo modo e tramite questa interpretazione sarà garantito lo scopo principale della disposizione transitoria, di cui all'art. 179, punto 3, della Costituzione. La previsione espressa in questa disposizione per stabilire due mandati più brevi di 9 anni, serve ed è in funzione della garanzia del principio di regolare rinnovo il cui senso consiste nello stabilire la norma del rinnovo con un terzo e non viceversa.

L'art. 179, punto 3 della Costituzione, a differenza dell'art. 125, punto 7 della stessa, che prevede che il giudice costituzionale continui a restare in carica fino all'elezione del suo successore, non parla di giudici successori, ma del giudice che dovrà sostituire il giudice il cui mandato termina nell'anno 2017. Di conseguenza, la norma costituzionale (disposizione transitoria) contiene una previsione diversa dalla norma generale della durata della carica e scadenza del mandato. In funzione dell'applicazione del principio costituzionale del rinnovo periodico parziale della Corte, il legislatore sembra abbia tenuto in considerazione il nesso fra la scadenza del mandato del giudice successore e l'inizio (ideale) della durata in carica del nuovo giudice.

Benché lo schema per il rinnovo della composizione della Corte durante il regime transitorio preveda la possibilità che il giudice costituzionale eserciti il proprio incarico per una durata più breve del mandato costituzionale di 9 anni, ciò trova sostegno costituzionale ed è consentito dallo stesso legislatore della Costituzione, per quanto rifletta da sé il suo concetto costituzionale, al fine di garantire il principio di rinnovo periodico parziale di questa Corte. Questo significato attribuito non

revoca il mandato di 9 anni di esercizio della carica ma lo connette invece, come un processo onnicomprensivo, con i periodi di rinnovo della Corte. Nella valutazione della Corte, il rispetto di un tale principio garantirebbe anche il rispetto del principio di separazione e bilancia dei poteri tramite l'osservanza del meccanismo costituzionale delle quote di ciascun organo di nomina nella composizione della Corte ogni tre anni.

In tal senso, la Corte valuta che il mandato del giudice costituzionale, nomina del Presidente della Repubblica, è scaduto il 25.04.2025, data che corrisponde con la data di scadenza del mandato del giudice che lo sostituisce. Inoltre, la Corte valuta che, in linea con l'interpretazione della sua pronuncia, il mandato costituzionale che è di nomina dal Parlamento è scaduto sempre in data 25.04.2025. Perciò, il Parlamento deve adottare le misure per garantire l'osservanza del rinnovo parziale della Corte, nell'anno 2025, dichiarando le procedure per l'elezione del nuovo giudice costituzionale, parte della sua quota, in linea con le previsioni costituzionali e normative in vigore, nonché con la motivazione di questa pronuncia.

La Corte si è pronunciata sulla competenza per la dichiarazione del mandato; sulla valutazione disgiunta per la dichiarazione della scadenza del mandato; sull'interpretazione dell'art. 179/3 della Costituzione.



Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, nel link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# AMMINISTRAZIONE LOCALE

## Il diritto al giusto processo nella procedura di revoca dell'incarico del Sindaco Comunale

 Sentenza nr. 66, in data 03.11.2025

 Erion Veliaj, Sindaco del Comune di Tirana

La revoca dell'incarico del Sindaco comunale avviene solo qualora egli abbia commesso una grave violazione della Costituzione o delle leggi. Il legislatore ordinario non dispone della competenza di prevedere altre cause o cause più ampie di revoca oltre a quella di grave violazione della costituzione o della legge. La misura di revoca comporta degli effetti diretti per l'esercizio del mandato eletto, pertanto gli organi pubblici hanno l'obbligo positivo di garantire attivamente il rispetto dei diritti procedurali dell'organo revocato e di evitare ogni prassi che privi la reale possibilità di difesa.

### Fatti

Verso il ricorrente, sindaco eletto del Comune di Tirana, nell'anno 2025, è stata disposta dal tribunale la misura di sicurezza di "arresti in carcere", agli effetti del procedimento penale avviato nei suoi confronti nell'anno 2024. Il Consiglio Comunale, con la sentenza nr. 69, in data 23.09.2025, ha proposto al Consiglio dei Ministri la revoca dell'incarico del ricorrente, ai sensi dell'art. 62, lettera "c" della Legge per l'Amministrazione Locale, secondo cui il sindaco comunale è revocato per mancata presentazione al lavoro per un periodo trimestrale, ininterrotto, senza attribuire ad egli una qualche condotta per dolo. Il Consiglio dei Ministri, con la decisione nr.539, del 25.09.2025, ha deciso la revoca dell'incarico del ricorrente. L'intera procedura amministrativa per la revoca dell'incarico di

sindaco comunale per il ricorrente è durata soli 5 giorni. Questa procedura non è stata comunicata al ricorrente affinché potesse essere sentito e né gli sono stati comunicati i rispettivi termini. Successivamente, il ricorrente si è rivolto alla Corte con il ricorso costituzionale individuale in cui richiedeva la revoca della decisione del Consiglio dei Ministri.

Sulla base della comunicazione del Consiglio dei Ministri per l'istituzione delle vacanze per i sindaci in sei comuni del Paese, ivi incluso il Comune di Tirana e l'assegnazione della data delle elezioni parziali, il Presidente della Repubblica ha decretato in data 01.10.2025, la data delle elezioni, anche per il Comune di Tirana. Il ricorrente si è nuovamente rivolto alla Corte, richiedendo la revoca del decreto per l'assegnazione delle elezioni e la sospensione dei suoi effetti per la parte che stabiliva la data delle elezioni locali al Comune di Tirana. I giudici, in camera di consiglio, hanno disposto la sospensione del decreto per la parte che stabiliva la data delle elezioni locali al Comune di Tirana.

### Valutazione della Corte

*Per la giurisdizione costituzionale* – La Corte gode della competenza di sindacare la decisione del Consiglio dei Ministri per la revoca dell'organo di amministrazione locale, a prescindere dalla causa riferita in detta decisione. La formula di revoca del sindaco comunale dal Consiglio dei Ministri per grave violazione della Costituzione e della legge, prevista all'art. 115 della Costituzione, costituisce una vigilanza amministrativa del potere centrale verso l'attività del potere locale.

Il ricorso costituzionale del sindaco comunale verso la decisione di revoca dell'incarico è un meccanismo sostanziale difensivo dell'autonomia locale e bilancia dei poteri. La legge non prevale sulla Costituzione, pertanto non può creare delle cause di revoca nuove, oltre a quanto già previsto nella Costituzione. La corte gode della competenza di sindacare anche il decreto del

Presidente per l'assegnazione della data delle elezioni, a causa del nesso funzionale che esso ha con la decisione di revoca dell'organo locale eletto. Questi due atti non sono normativi, ma sono consecutivi nella procedura di elezione del nuovo organo locale nella vacanza creatasi dalla revoca e servono allo stesso fine costituzionale, perciò il loro controllo non può essere scisso. L'opposto danneggerebbe l'accertamento dei fatti della controversia e comprometterebbe la coerenza degli atti giuridici.

*Per il diritto al giusto processo per la revoca dell'incarico del sindaco comunale* – La Corte ha ritenuto che, la sentenza di revoca dell'incarico del ricorrente è l'effetto di un processo non regolare, svolto dal consiglio comunale e dal Consiglio dei Ministri, il quale ha portato come effetto la lesione anche del principio di autonomia locale. L'organo pubblico ha l'obbligo positivo di adottare, attivamente, tutte le misure procedurali necessarie per garantire un giusto processo. La mancata notifica del ricorrente circa i motivi, il riferimento giuridico e le fasi di svolgimento della procedura, nonché la mancata adozione delle misure necessarie per consentire allo stesso l'effettivo esercizio del diritto di essere ascoltato e difeso hanno creato una circostanza in cui la sua partecipazione è divenuta illusoria e formalista. Pertanto, la decisione per la revoca della carica dell'organo locale eletto è stata adottata in violazione dell'essenza delle garanzie costituzionali fino alla loro vanificazione.

Il contenuto esplicito dell'art. 115 della Costituzione sulle cause di revoca non attribuisce al legislatore ordinario la competenza di prevedere altre cause, o più ampie, per la revoca, oltre a quella di grave violazione della Costituzione o della legge. Anche se il legislatore non ha stabilito che l'assenza trimestrale prevista all'art. 62, lettera "c", della Legge per l'Amministrazione Locale deve essere ingiustificata, intenzionale o subordinata alla volontà dell'organo di amministrazione locale, questa disposizione non può essere interpretata in modo distaccato dall'art. 115 della Costituzione. Ogni interpretazione dell'art. 62 della legge per l'amministrazione locale deve garantire affinché la sua applicazione non consenta che circostanze di fatto, non derivanti dalla condotta del medesimo sindaco di unità di amministrazione locale, siano in automatico considerate una grave

violazione della Costituzione o delle leggi. La mancata presentazione al lavoro per un periodo ininterrotto di tre mesi può costituire una grave violazione nell'esercizio della carica da parte del sindaco comunale, ma sempre quando egli possa e debba essere responsabile, a differenza del caso specifico, in cui al ricorrente non è attribuita alcuna responsabilità giuridica. L'applicazione meccanica di una disposizione normativa, senza che sia connessa al requisito materiale della Costituzione, costituisce una deroga all'ordine costituzionale e lede le garanzie sostanziali dell'esercizio del mandato di rappresentanza locale.

*Per il decreto di assegnazione della data delle elezioni* – La Corte ha evidenziato che il Presidente della Repubblica ha emesso il decreto, nonostante la decisione di revoca della carica, del Consiglio dei Ministri, a causa della presentazione del ricorso costituzionale da parte dell'organo elettorale locale, era sospesa *ipso iure*, ai sensi dell'art. 115 della Costituzione. Egli era tenuto ad attendere la sentenza definitiva della Corte e solo se si lasciasse in vigore la decisione per la revoca dalla carica, poteva esercitare la sua competenza. La competenza in oggetto deve essere esercitata secondo il principio di lealtà costituzionale. Essa intende attribuire la necessaria legittimità democratica alle elezioni anticipate che si svolgerebbero, nel senso del neutrale ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica, non solo per rappresentare l'unità del popolo e per servire all'interesse generale, ma anche per garantire il processo equo e il principio di autonomia locale. In conclusione, la Corte ha valutato che, il decreto del Presidente della Repubblica, per la parte che ha assegnato la data delle elezioni per il comune di Tirana, è stato emesso in violazione delle previsioni costituzionali e deve essere abrogato.

La Corte ha dichiarato, con maggioranza di voti, l'accoglimento della richiesta.


Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, nel link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritti sostanziali

### Sequestro preventivo di beni “per equivalente”

 Sentenza nr. 20, in data 11.04.2025

 Arben Ahmetaj

Al fine di rispettare i criteri costituzionali della restrizione per legge e gli standard per un giusto processo, la procura, nella richiesta per l'assegnazione della misura di sequestro, e i tribunali ordinari, nell'esaminare e valutare tale richiesta, devono specificare e precisare in quale delle categorie, ai sensi dell'art. 274 del Codice di Procedura Penale (CPP) e dell'art. 36 del Codice Penale (CP) sia incluso ognuno dei beni per cui è richiesto il sequestro, dunque se si tratta di beni o prodotti di un reato (sequestro diretto) o del sequestro “per equivalente” di altri beni che non rientrano nella categoria di quelli che sono direttamente connessi al reato.

Nei casi in cui è applicabile il sequestro “per equivalente” il giudice deve adeguatamente motivare l'impossibilità di raggiungere lo stesso risultato con un intervento meno restrittivo, sia per quando riguarda la sua estensione su oggetti e beni che saranno interessati, sia per le facoltà dello stesso diritto sostanziale della proprietà privata.

Il modo in cui i tribunali hanno valutato la richiesta per l'assegnazione della misura di sequestro ed hanno applicato le previsioni di cui alla lettera “c”, del punto 1, dell'art. 36, del CP, ha portato ad un risultato arbitrario nel diritto costituzionale della proprietà privata del ricorrente.

### Fatti

Il ricorrente ha acquisito la qualità della persona sotto indagine, in quanto sospettato di aver commesso i reati previsti dagli artt. 257/a, comma secondo e 25, 260 e 287, comma secondo del CP. Nell'ambito del procedimento penale la procura ha presentato una richiesta per l'assegnazione della misura di sequestro patrimoniale di “sequestro preventivo” per alcuni beni del ricorrente, fra cui un appartamento e i fondi reperiti sul suo conto e deposito bancario. Il Tribunale Speciale di Primo Grado contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ha disposto l'accoglimento della richiesta.

Il ricorrente ha presentato ricorso per contestare la decisione solo per quanto riguarda i succitati beni. La Corte d'Appello Speciale contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ha approvato la sentenza di primo grado, mentre il Collegio Penale della Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

### Valutazione della Corte

*Per la lesione del diritto di proprietà sotto l'aspetto procedurale* - Il sequestro preventivo può essere ordinato non solo sui beni che hanno un legame specifico con il fatto penale, perseguito penalmente, ma anche “per equivalenza”, dunque anche su ogni altro bene il cui valore corrisponde a quello dei prodotti del reato. Per rispettare i criteri costituzionali della restrizione per legge e gli standard per un giusto processo, la procura e i tribunali ordinari devono specificare e precisare in quale delle categorie, ai sensi dell'art. 274, del CPP, e dell'art. 36 del CP, rientri ciascuno dei beni o prodotti del reato (il sequestro diretto) oppure per il sequestro “per equivalente” dei beni che sono direttamente connessi al reato.

Il sequestro “per equivalente”, a differenza del sequestro diretto, non essendo identificabile

a causa del nesso con il reato stesso, richiede l'applicazione di alcuni filtri. L'applicazione del sequestro diretto sugli stessi prodotti del reato o i suoi redditi non consente l'applicazione contestuale e parallela, dunque per lo stesso fine, anche del sequestro "per equivalente" degli altri beni dell'individuo soggetto del procedimento penale.

La Corte constata che nelle sentenze giudiziarie vi sono delle contraddizioni fra i fatti penali e le individuazioni della Procura Speciale e le conclusioni sulla modalità di applicazione dell'art. 36, punto 1, lettera "c" del CP, che è il quadro normativo di riferimento usato per il sequestro di tre beni oggetto di ricorso.

*La prima contraddizione* sussiste nel fatto che, i tribunali hanno messo in dubbio la stessa legittimità di creazione del bene "appartamento" nonché dei fondi sequestrati. Tali dubbi, considerandoli come prodotti del reato, in quanto discendono direttamente da quest'ultimo, conducono all'applicazione della lettera "b", punto 1, dell'art. 36 del CP, per quanto il sequestro "per equivalente" è applicabile per quei beni che non sono prodotto del reato o che non sono oggetto delle indagini.

*La seconda contraddizione* ha a che fare con il fatto che, per lo stesso *quantum* sospetto acquisito tramite azioni illecite, le corti hanno disposto la misura di sequestro "per equivalente" sia sul bene immobile "appartamento", che sui fondi monetari, ma senza analizzare quanto e in quale misura il valore dei beni sequestrati corrisponda a quelli del reato, ai sensi dell'art. 274 del CPP e dell'art. 36, punto 1, lettera "c" del CP.

La procura e le corti non hanno accertato il modo e la misura in cui il valore del bene "appartamento" corrisponde a quello dei prodotti del reato. Anche nella richiesta di disposizione del sequestro sono state stabilite le somme sospette acquisite in via illecita, non è stata effettuata alcuna valutazione circa il rapporto fra il valore del bene e i prodotti del reato. Le corti non hanno motivato il perché una tale restrizione dei diritti di proprietà del ricorrente era l'unico mezzo per garantire il fine preposto e che non vi era alcun altro mezzo, ai sensi del principio di proporzionalità, affinché si ottenesse un risultato meno dannoso per il diritto costituzionale di proprietà privata. Il

modo in cui le corti hanno valutato la richiesta per l'assegnazione della misura di sequestro ed hanno applicato quanto applicato nella lettera "c", del punto 1, dell'art. 36 del CP, ha portato ad un risultato arbitrario sul diritto costituzionale di proprietà privata del ricorrente.

La Corte ha dichiarato l'accoglimento parziale della richiesta.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritti sostanziali

### Lesione della libertà di espressione in termini di tutela della fonte di informazioni per un giornalista

 Sentenza nr. 21, in data 22.04.2025

 Elton Qyno

Il diritto del giornalista a mantenere segreta la fonte dell'informazione e di non svelarla è una delle condizioni della libertà di stampa. Tale diritto non è un mero privilegio da concedere o rimuovere, a seconda della legittimità delle fonti, visto che, in essenza, esso tutela anche il diritto all'informazione dei cittadini che è in sé un interesse pubblico. Questo diritto può essere ristretto in base ai requisiti costituzionali ma senza ledere l'essenza della libertà di stampa. La restrizione potrebbe essere giustificata solo se non dovessero sussistere mezzi alternativi per raggiungere lo stesso fine, dunque che l'identificazione della fonte sia l'unico ed ultimo mezzo, nel senso che tutti gli altri mezzi possibili siano esauriti e che l'interesse legittimo per la rivelazione della fonte sia più rilevante dell'interesse pubblico di preservare la confidenzialità. I tribunali ordinari devono distinguere il caso in cui la procura sta svolgendo delle indagini relative ad una presunta condotta penale del giornalista dal caso di indagini che hanno come fine principale l'acquisizione delle informazioni in relazione alla fonte del giornalista e che lo stesso giornalista non ha commesso qualche reato. Il legislatore deve considerare la necessità di cambiare le disposizioni normative relative alla procedura di sequestro dei dati informatici, che devono dovutamente corrispondere agli attuali sviluppi della tecnologia dell'informazione, all'esigenza di svolgere

delle indagini effettive, ma soprattutto all'effettiva tutela delle libertà fondamentali dell'individuo.

### Fatti

Il ricorrente, nella qualità di giornalista, ha pubblicato alcuni articoli i quali contenevano dati segreti investigativi di un procedimento penale, nello specifico, comunicazioni di un collaboratore di giustizia con altre persone coinvolte in attività criminale. La Procura Speciale ha iscritto il procedimento penale per i reati di rivelazione di atti e dati segreti e divieto alla trasmissione e diffusione di dati in contrasto con la legge. Il ricorrente è stato richiamato in procura per identificare la fonte delle informazioni nonché è stato avvisato a non pubblicare successivamente notizie che riguardavano le indagini. Avendo egli rifiutato di rivelare la fonte delle informazioni, la Procura Speciale si è rivolta al tribunale, con tre richieste, per il consenso alla perquisizione personale, nell'abitazione e nel luogo di lavoro, le quali sono state convalidate dal Tribunale Speciale di Primo Grado contro la Corruzione e il Crimine Organizzato Inoltre, la Procura Speciale ha sequestrato con un decreto anche i due apparecchi telefonici del ricorrente. In esecuzione delle sentenze giudiziarie sono stati ad egli sequestrati oggetti e dati informatici. Il ricorrente ha impugnato il decreto per il sequestro dei dati informatici, mentre in un giudizio successivo ha richiesto anche la restituzione di tutti i beni sequestrati.

Il ricorrente si è rivolto alla Corte con un ricorso costituzionale individuale per contestare le sentenze giudiziarie che hanno consentito il controllo e il sequestro dei beni e dei dati informatici con la pretesa che essi abbiano leso il diritto per un processo equo nonché la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza.

## Valutazione della Corte

*La legittimazione – l'esaurimento dei mezzi giuridici riferiti alla natura delle sentenze oggetto di richiesta.* Quando durante la perquisizione si sequestrano prove materiali, le pretese costituzionali sulla procedura di perquisizione sono premesse dal soggetto nell'atto di ricorso verso il decreto di sequestro, diretto ad una corte superiore e dopo l'esaurimento di quegli strumenti giuridici egli può presentare un ricorso costituzionale individuale. Se per mezzo della perquisizione non si dovessero rinvenire oggetti da sequestrare nella qualità di prova materiale ed al soggetto siano stati lesi i diritti e le libertà fondamentali, allora egli può avanzare le pretese costituzionali per la procedura di perquisizione direttamente alla Corte, tramite il ricorso costituzionale individuale. Nel caso specifico, per quanto riguarda i decreti per il sequestro dei dati informatici il ricorrente aveva esaurito i mezzi giuridici, mentre riguardo gli altri oggetti sequestrati egli ha avviato un'altra procedura di ricorso per la quale ha accettato di rivolgersi alla Corte con un altro ricorso costituzionale individuale.

### Per il merito

*Per la lesione della libertà di espressione* – La Corte ha ritenuto che, i decreti giudiziari per il sequestro di dati informatici sono interferiti sulla libertà di stampa, sotto l'aspetto di identificazione delle fonti che egli aveva a causa della professione di giornalista. Nell'accertare i requisiti previsti dall'art. 17, della Costituzione, la Corte ha ritenuto che, il primo requisito per la restrizione "solo per legge" era soddisfatto. In relazione al requisito dell'interesse pubblico la Corte ha ritenuto che, la richiesta del ricorrente per l'identificazione della fonte e il sequestro dei dati informatici dello stesso hanno avuto fini legittimi per la buona amministrazione della giustizia, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché dei diritti fondamentali di altre persone. Dette restrizioni si prefiggevano anche il divieto alla diffusione illecita di informazioni ricoperte dal segreto d'indagine relative ad un'indagine in corso sul crimine organizzato ed alla prevenzione della commissione di reati verso i collaboratori di giustizia, suoi familiari o altre persone. In merito al criterio di proporzionalità dell'intervento, la Corte ha ritenuto che, per quanto riguarda il

fine legittimo di prevenzione della diffusione delle informazioni e della tutela della vita e della salute del collaboratore di giustizia, la procura e i tribunali ordinari hanno agito senza attendere gli effetti dell'ordine per il segreto d'indagine, di conseguenza, anche senza analizzare perché fosse necessario usare d'urgenza l'ultimo mezzo, quello di sequestro. Inoltre, i tribunali ordinari non hanno motivato il perché l'acquisizione dei dati necessari per le indagini poteva realizzarsi solo tramite l'identificazione della fonte del giornalista, quale ultimo e unico mezzo, dunque il perché non esistessero altri mezzi alternativi per raggiungere il fine probatorio del sequestro. Per lo più, il ricorrente stesso non risulta essere soggetto del procedimento penale.

La Corte reputava che, non si è riuscito a provare che la procura abbia avviato altre attività d'indagine sufficienti per la scoperta degli autori sospettati di reati. La durata delle indagini per quasi un anno e mezzo, rispetto all'urgenza di 24 ore in cui si svolgono le azioni di intervento sulle fonti informative del ricorrente è indicativa del fatto che, il sequestro dei dati informatici non è stato l'ultimo mezzo investigativo, ma fra i primi per richiedere la fonte rivelatoria degli atti segreti investigativi. Essa ha inoltre ritenuto che al ricorrente non sono state fornite le garanzie necessarie costituzionali e convenzionali, di carattere procedurale, per la tutela della libertà di stampa e la salvaguardia delle altre fonti informative, o di materiali confidenziali.

La Corte ha ordinato anche la distruzione dei dati informatici sequestrati nelle prove materiali sequestrate durante la perquisizione dell'abitazione ed al luogo di lavoro del ricorrente.

La Corte ha ritenuto di non soffermarsi sull'analisi della pretesa per la lesione della riservatezza visto che ha trovato violazioni della libertà di espressione del ricorrente.

La Corte ha dichiarato l'accoglimento della richiesta.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritti sostanziali

### Durata del termine della misura cautelare di “arresti domiciliari”

 Sentenza nr. 40, in data 17.06.2025

 Mimoza Margjeka

La Corte Suprema, benché trovandosi di fronte ad una norma di legge dal contenuto chiaro (art. 237, punto 4 del Codice di Procedura Penale), utilizzando alcuni metodi di interpretazione giuridica, sembra abbia creato in realtà una nuova norma procedurale secondo la quale la durata della misura cautelare di “Arresti domiciliari” è il doppio della misura cautelare di “Arresti in carcere”, superando così il fine della legge.

La modalità di interpretazione dai tribunali di giurisdizione ordinaria degli artt. 263 e 267 del Codice di procedura penale (CPP) in relazione al punto 4, dell’art. 237 dello stesso, non ha garantito in modo effettivo la libertà personale della ricorrente.

### Fatti

La ricorrente è stata proceduta per il reato di corruzione passiva e il Tribunale Speciale di Primo Grado contro la Corruzione e il Crimine Organizzato (TCCO di Primo Grado) ha disposto verso di essa la misura cautelare di “Arresti domiciliari”, misura lasciata in vigore dalla Corte d’Appello Speciale contro la Corruzione e il Crimine Organizzato (TCCO d’Appello) e dalla Corte Suprema. Mentre era in corso il giudizio per questo caso, la ricorrente ha richiesto l’estinzione della misura a causa della scadenza dei termini, richiesta che è stata respinta dalla TCCO di Primo Grado e d’Appello con la motivazione che il termine della misura cautelare di “Arresti domiciliari” è più

lungo rispetto a quello della misura cautelare di “Arresti in carcere”. La ricorrente ha presentato ricorso alla Corte Suprema. Mentre il ricorso era in attesa di valutazione, il TCCO di Primo Grado ha dichiarato la ricorrente colpevole per l’accusa formulata, stabilendo anche l’estinzione della misura cautelare di “Arresti domiciliari”. Questa sentenza è stata lasciata in vigore dalla CCCO d’Appello.

In riferimento al ricorso per la decisione di estinzione della misura, la Corte Suprema ha disposto di non accoglierlo, con la motivazione che il caso è rimasto privo di oggetto, visto che la misura cautelare non è in vigore e la ricorrente è stata condannata con una sentenza di forma irrevocabile. Dopo il ricorso della ricorrente, la Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 17, del 13.03.2024, ha revocato la sentenza della Corte Suprema ed ha rinviato il caso per un riesame davanti alla stessa corte. A seguito del riesame del caso, la Corte Suprema ha lasciato in vigore la sentenza della CCCO d’Appello.

### Valutazione della Corte

*Per la lesione della libertà personale* – Nel caso delle misure cautelari che restringono la libertà della persona, per la tutela della persona dall’arbitrarietà agiscono alcune garanzie di carattere giuridico. La Corte ha esaminato qualora l’interpretazione della legge da parte della Corte Suprema per la durata della misura cautelare di “Arresti domiciliari”, abbia leso o meno le garanzie procedurali della libertà personale della ricorrente nella misura in cui il risultato generale del controllo giudiziario che i tribunali ordinari hanno fatto alla durata della misura cautelare sia ingiusta.

La Corte ha reputato che, la Corte Suprema, utilizzando alcuni metodi di interpretazione giuridica, ha valutato che la durata della misura

cautelare di “Arresti domiciliari”, è il doppio della misura cautelare di “Arresti in carcere”. In questo modo, tramite questa interpretazione, questa corte attribuisce il doppio del tempo agli organi pubblici per svolgere le indagini e il giudizio, superando il fine della legge per la tutela della persona dall’arbitrarietà nella restrizione della libertà personale. Le disposizioni del Cpp non possono essere interpretate dal Collegio Penale della Corte Suprema in senso stretto, visto che i diritti soggettivi vanno interpretati sempre in quel modo affinché siano effettivi. L’interpretazione delle disposizioni procedurali penali da parte dei tribunali di giurisdizione ordinaria non sembra essere ragionevole, ledendo in questo modo la libertà personale della ricorrente.

Per quanto sopra, la Corte si è espressa solo per la constatazione della lesione della libertà personale, visto che la misura cautelare di “Arresti in carcere” si è estinta, pertanto il rinvio del caso per un riesame davanti ai tribunali di giurisdizione ordinaria non avrebbe portato a qualche risultato concreto per la ricorrente.

La Corte ha dichiarato l’accoglimento della richiesta e la constatazione della lesione della libertà personale.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritti sostanziali

### Esercizio di perquisizione nell'ufficio del soggetto privato durante l'esecuzione di un decreto di sequestro

 Sentenza nr. 42, in data 01.07.2025

 Società "Studio Pustina" SHPK

La sede/l'ufficio della persona giuridica dove è esercitata l'attività professionale costituisce un ambiente omologato all'abitazione, ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, e dell'art. 8 della CEDU, perciò la sua incolumità è garantita.

Sarebbe non proporzionale che l'onere della prova fosse a carico solo dell'individuo, mentre è obbligo dell'autorità pubblica documentare e provare con chiarezza le misure e le azioni adottate, in particolare quando le stesse interessano o ledono diritti e libertà costituzionali.

Il Codice di Procedura Penale (CPP), anche se, di norma, prevede un esame giudiziario preliminare, in via eccezionale, in casi d'urgenza, consente che non vi sia un tale esame. Tuttavia, l'assenza di una sentenza giudiziaria preliminare di perquisizione del luogo o dell'abitazione può essere bilanciata da un esame giudiziario effettivo ex post factum sulla legittimità e l'indispensabilità di tale misura investigativa, ivi inclusa anche la sua condizione d'urgenza.

La competenza che il CPP attribuisce al giudice per stabilire la perquisizione del luogo o dell'abitazione si prefigge il controllo preventivo di tale misura da un organo indipendente e neutro. Gli organi di perseguimento penale hanno l'obbligo di accertarsi che la riserva legale di vigilanza giudiziaria preliminare, quale misura tutelare dei diritti fondamentali del soggetto, sia effettiva nella pratica.

### Fatti

Alla ricorrente, "Studio Pustina" SHPK, con attività nel campo di consulenza e servizi finanziari, sono stati sequestrati documenti e computer che potrebbero contenere prove, nell'ambito delle indagini del reato di "Riciclaggio di prodotti di reato o attività criminosa". Le indagini erano partite prima dalla Procura Speciale, a carico del suo cliente, la società edile "H" SHPK e dei suoi soci. La misura di sequestro è stata eseguita da 3 Ufficiali di Polizia Giudiziaria con ordine dei procuratori del caso, a seguito della dichiarazione di F.B., amministratore della società "H" SHPK, secondo cui la documentazione finanziaria della società in relazione all'attività edilizia nella proprietà oggetto di indagine, era detenuta dalla ricorrente.

L'amministratore della ricorrente A.P. ha presentato ricorso contro il decreto di sequestro, il quale era stato respinto dal TCCO di Primo Grado, confermato dalla CCCO d'Appello e lasciato nuovamente in vigore dalla Corte Suprema.

### Valutazione della Corte

*Per il diritto di inviolabilità del domicilio* – L'interferenza nel diritto della ricorrente è consistita nell'applicazione in pratica di una misura di perquisizione nel suo ufficio, accompagnata dal sequestro, che per la modalità di applicazione e i suoi effetti pratici, in sostanza, costituisce una perquisizione di abitazione/domicilio agli effetti dell'applicazione dell'art. 37 della Costituzione, e dell'art. 8 della CEDU.

Il fatto che la rappresentante A.P. del ricorrente ha permesso agli U.P.G. di fare ingresso all'ufficio, oppure che ha collaborato con essi, non può essere interpretato come un consenso dato per consentire loro di ricercare nel suo ufficio oggetti, documenti o qualsiasi altra cosa di interesse per

le indagini penali in corso. Sotto questo aspetto vale il principio che la rinuncia ad un diritto fondamentale va stabilita in modo chiaro, in piena conoscenza dei fatti, dunque in base al consenso informato e non obbligato. La corte è giunta alla conclusione che vi è stata interferenza nel diritto della ricorrente per l'inviolabilità del domicilio.

La Corte osserva che la perquisizione del luogo o dell'abitazione su iniziativa degli U.P.G., senza un decreto del tribunale, è una misura consentita dal Codice di procedura penale (Cpp), ma solo in condizioni rigorosamente stabilite dallo stesso, questione che in sostanza richiede l'interpretazione delle disposizioni normative. La corte ha ritenuto di non soffermarsi particolarmente sull'osservanza delle disposizioni del Cpp per quanto compete la misura di perquisizione applicata dagli U.P.G. nell'ambito dell'esecuzione del decreto di sequestro, ma in relazione alla *proporzionalità della misura*.

La perquisizione (ristretta) nel caso specifico, si prefiggeva il reperimento di dati e prove per la commissione del reato di riciclaggio di prodotti di reato o attività criminale, ai fini di prevenzione e salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica dall'attività criminosa, il che costituisce un fine lecito sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17 della Costituzione.


Per quanto riguarda la *proporzionalità dell'interferenza*, la Corte ha sottolineato che, oltre all'assenza dell'esame giudiziario preliminare, alla natura non del tutto esatta del decreto di sequestro e del fatto che alla ricorrente non è stato garantito il diritto della presenza di una persona di sua fiducia o il suo difensore, nel caso specifico, nonostante le corti siano state attivate *ex post factum* sul ricorso della ricorrente, l'esame giudiziario non è stato effettivo. Il soggetto interessato e i tribunali ordinari non hanno, di seguito, adempiuto al loro obbligo di dimostrare motivi "rilevanti e sufficienti" per giustificare l'applicazione di una misura di perquisizione nell'ufficio della ricorrente. La corte ha ritenuto che l'intervento all'ufficio della ricorrente non è stato proporzionale alla situazione che l'ha dettata, dunque non è stato proporzionale.

*Per la libertà dell'attività economica* – Partendo dal fine lecito dell'interferenza, ai sensi dell'interesse pubblico, in rapporto alla durata della misura

di sequestro, la Corte ha ritenuto come infondata la pretesa della ricorrente relativa alle apparecchiature informatiche sequestrate. Il mantenimento del sequestro in questo lasso di tempo ha preservato un equilibrio giusto fra l'interesse materiale della ricorrente e l'interesse pubblico per la prevenzione e il perseguimento penale del reato.

La Corte ha dichiarato l'accoglimento parziale della richiesta.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Senteza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritti sostanziali

### Lesione del diritto alla protezione dei dati personali e della segretezza della corrispondenza, quale effetto del sequestro e del sopralluogo del telefono cellulare

 Sentenza nr. 44, in data 29.07.2025

 Onejda Ymeraj

Nel contesto dei telefoni intelligenti o smartphone, l'accesso ai dati memorizzati può estendersi potenzialmente ad uno spettro informativo molto ampio e consentire di giungere a conclusioni assai dettagliate sulla vita privata, professionale e sociale dell'individuo. Pertanto, l'interferenza pubblica su di esso non può essere trattata come interferenza su un comune bene probatorio ma come un'interferenza in uno spazio ampliato della vita privata, con alta intensità costituzionale. Di conseguenza, l'interferenza agli artt. 35 e 36 della Costituzione, ed all'art. 8 della CEDU va considerata in principio come "particolarmente grave", quando lede dati di carattere sensitivo.

Onde evitare l'arbitrarietà, la ricerca, l'analisi, la selezione dei dati occorre, di norma, sottoporsi ad una verifica preliminare della corte, capace di respingere o restringere la misura quando l'interferenza è non proporzionale.

La decisione per la misura di sequestro deve, almeno, stabilire le garanzie procedurali per la minimizzazione dell'interferenza, specie in merito a: (a) la restrizione del campo di ricerca, identificando l'apparecchiatura elettroniche e, se il caso, il sistema o i sistemi ad essa connessi, nonché stabilendo l'oggetto della ricerca, la tipologia di dati, le parole chiave o i criteri di filtrazione ed estensione temporale con lo scopo di scansare i dati irrilevanti e, quando il caso, di coloro che godono

di una protezione speciale dalla legge: (b) la restrizione del tempo di conservazione e della cerchia di esposizione dei dati, stabilendo i termini per la conservazione e l'analisi, nonché le persone autorizzate ad avere accesso, di modo che l'intervento non si trasformi in una raccolta generica e incontrollata di informazioni; (c) nonché la documentazione dettagliata di tutte le attività svolte per la ricerca e l'analisi dei dati, ivi inclusa la modalità di accesso, i criteri usati per la ricerca, i dati selezionati, nonché le misure adottate per garantire l'integrità, al fine di consentire un controllo giudiziario reale ed effettivo, qualora vi fossero pretese di arbitrarietà, superamento di autorizzazioni o violazione delle garanzie procedurali.

### Fatti

La ricorrente è stata interrogata dalla Procura Speciale, come persona a conoscenza del reato di corruzione in relazione ad un procedimento penale iscritto verso due cittadini. A seguito delle sue dichiarazioni, la Procura Speciale ha disposto il sopralluogo dell'apparecchio telefonico mobile della ricorrente, per cui quest'ultima non ha avuto contestazioni. In fase di realizzazione dell'attività di sopralluogo da parte dell'U.P.G., sono risultate delle comunicazioni di interesse per le indagini, motivo per cui essi hanno provveduto al sequestro dell'oggetto ("telefono mobile") della ricorrente, azione convalidata come lecita dalla Procura Speciale. Per tale scopo, quest'ultima ha deciso anche la perizia elettronica per l'estrazione dei dati all'interno del telefono mobile.

In circostanze di respingimento dai pubblici ministeri della richiesta per la restituzione del suo apparecchio telefonico, la ricorrente ha giudizialmente impugnato la decisione per il suo sequestro. Il TCCO di Primo Grado ha accolto la richiesta, con la motivazione che il sequestro del

telefono era avvenuto senza un atto di tribunale ed ha ordinato la sua restituzione alla ricorrente. Sul ricorso della Procura Speciale, la CCCO d'Appello ha modificato la decisione, respingendo l'istanza di ricorso della ricorrente, mentre la Corte Suprema ha dichiarato il non accoglimento del ricorso della ricorrente.

### *Valutazione della Corte*

*Per la lesione del diritto alla protezione dei dati personali* - La Corte ha ritenuto che, i dati personali contenuti in un apparecchio di telefonia mobile, in uso da un individuo, rientrano nel campo di protezione garantita dall'art. 35 della Costituzione.

*Per il diritto di riservatezza della corrispondenza* - La Corte ha sottolineato che la tutela offerta dall'art. 36 della Costituzione, ha al suo centro la comunicazione a distanza dell'individuo e, oltre alle comunicazioni elettroniche *in itinere* include anche quelle statiche. Questa garanzia si estende su ogni mezzo che gli sviluppi tecnologici rendono disponibile ai fini di comunicazione, ivi inclusi quei mezzi elettronici (quale un telefono mobile smart), che erano ignoti al tempo di approvazione della Costituzione.

*a) Qualora vi sia stata un'interferenza nel diritto della ricorrente di disporre da sé sulle informazioni personali connesse ai dati personali ed alla riservatezza della corrispondenza* - La Corte ha rilevato che, il sequestro dell'apparecchio telefonico e dei dati (elettronici) personali di corrispondenza, nonché il suo accesso, tramite la copia e il salvataggio dei dati in esso contenuti, costituisce un'interferenza agli artt. 35 e 36 della Costituzione. Ciò, visto che la misura di sequestro del telefono cellulare non è semplicemente il sequestro di un oggetto in sé, ma anche il sequestro di un "archivio" di dati conservati in esso, ivi inclusi i dati personali e la corrispondenza.

*b) Qualora l'intervento sia stato giustificato - ai sensi dell'art. 17 della Costituzione e della giurisprudenza della CEDU;*

*1.1) Qualora l'intervento sia stato effettuato con il consenso della ricorrente* - La consegna volontaria del telefono cellulare e la firma, senza rilievi,

del verbale di sequestro non costituiscono una rinuncia ai diritti costituzionali e e consenso per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati personali e di corrispondenza memorizzati sul telefono. La rinuncia ad un diritto fondamentale può avvenire solo sulla base di un consenso informato, dunque quando il soggetto ha piena conoscenza dei fatti rilevanti, oltre ad essere accompagnato da garanzie minime in proporzione alla rilevanza del diritto, il che non risulta sia stato realizzato nel caso specifico. Per lo più, il soggetto va informato preliminarmente e pienamente del diritto di rifiutare, sia anche in parte, l'acquisizione e l'accesso, al fine di una successiva elaborazione dei dati personali e di corrispondenza memorizzati sul telefono, mentre l'organo pubblico deve garantire la presenza dell'avvocato durante tale processo, quando richiesto. Nel caso della ricorrente, l'interferenza sui diritti garantiti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione non è avvenuta con il suo consenso.

*1.2) Qualora l'intervento sia autorizzato dalla legge* - La ricerca dei dati informatici che rappresentano dati personali o corrispondenza privata deve, in principio, essere autorizzata con una decisione preliminare del tribunale. Detta decisione deve essere sufficientemente motivata, affinché l'attività sia ristretta soltanto in ciò che è rigorosamente necessario per le indagini, evitando l'arbitrarietà. Nei casi urgenti /d'emergenza, in via d'eccezione, l'interesse pubblico può giustificare il sequestro dell'apparecchio elettronico e, temporaneamente, anche dei dati memorizzati in esso, in generale, su iniziativa dell'O.P.G., senza un previo decreto del tribunale. Tuttavia, in casi come questo, la misura è soggetta al controllo automatico del pubblico ministero ed al controllo giudiziario *ex post* sul ricorso del soggetto, dove la legittimità è valutata: *in primo luogo*, sotto l'aspetto dell'urgenza, che deve essere reale, concreta e motivata nelle circostanze specifiche del caso e, *in secondo luogo*, sotto l'aspetto della necessità ai fini del procedimento penale, dunque se siano sussistiti o meno dei motivi da pensare che l'apparecchio contenesse dati rilevanti per l'indagine.

*-ii) Qualora l'intervento abbia perseguito un fine lecito* - La Corte ha osservato che il sequestro del telefono e dei dati informatici salvati con lo

scopo di reperire dati relativi alla commissione dei reati di corruzione e riciclaggio di prodotti di reato persegue lo scopo lecito sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17 della Costituzione.

*-iii) Qualora l'interferenza sia stata proporzionale, in proporzione alla circostanza che l'ha dettata* – La Corte ha osservato che il decreto per l'attività di perizia tecnico-informatica del telefono, redatta in ampi termini, senza delimitare ragionevolmente il campo d'azione della misura, nonché la disposizione della procura per l'estrazione, la copiatura e il sequestro in blocco del suo contenuto, a prescindere se i dati memorizzati in esso abbiano o meno rilevanza per le indagini, consentendo il sequestro di tutti i dati all'interno del telefono, nonché l'esaminazione anche dei dati che non sono rilevanti per le indagini, va oltre a quello che è necessario per raggiungere il fine legittimo, il che fa sì che l'interferenza non sia in proporzione con la circostanza che l'ha dettata, e di conseguenza, che sia non proporzionale.

La Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR




# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritti sostanziali

### Proporzionalità dell'indennizzo per l'espropriazione del bene di proprietà per un interesse pubblico

 Sentenza nr. 82, in data 18.12.2025

 Klodiana Cankja, Ermelinda Cankja, Ardit Cankja, Drita Cani, Suzana Cani, Marvis Cani, Engjëll Tirana, Brian Tirana, Helga Hasekiu

La finalità dell'indennizzo ai sensi dell'art. 41, punto 4 della Costituzione, è di ristabilire uno stato "equivalente allo stato precedente". L'essenza della garanzia costituzionale è di garantire l'equilibrio fra l'interesse pubblico e l'estinzione del diritto di proprietà dell'individuo, da cui scaturisce l'obbligo perentorio e incondizionato dello Stato di assicurare un indennizzo giusto per l'esproprio. Detto indennizzo può corrispondere ad una valutazione completa, ma può essere anche inferiore, in quanto il suo calcolo non prende in considerazione soltanto l'interesse dell'individuo leso, ma lo pesa in rapporto all'interesse pubblico.

Le autorità competenti, in fase di procedura di esproprio e, successivamente, i tribunali ordinari, in fase di processo giudiziario, devono esaminare accuratamente tutti i fattori rilevanti per stabilire l'indennizzo per l'esproprio al fine di raggiungere il dovuto equilibrio e per non attribuire all'individuo un onere eccessivo.

### Fatti

Il Consiglio dei Ministri ha espropriato due beni (terreno e immobile) proprietà dei ricorrenti, ai sensi della legge per le espropriazioni, basandosi sulla richiesta del comune allo scopo

di sistemazione di una via all'interno della città. Con la pretesa che, il valore dell'indennizzo non era giusto, i ricorrenti hanno sporto querela al tribunale. In fase giudiziale è stato amministrato l'atto peritale relativo al calcolo dell'indennizzo sulla base del valore venale del bene, che quasi triplicava l'indennizzo dei ricorrenti. In conclusione, il Tribunale Amministrativo di Primo Grado di Durazzo ha respinto la querela, visto che, a suo avviso, l'indennizzo era calcolato ai sensi di atti regolamentari vigenti al tempo di presentazione della richiesta di esproprio, mentre l'atto peritale non aveva un valore prestabilito probatorio e non si connetteva alle altre prove esaminate. Secondo il tribunale, il valore dell'esproprio andava stabilito secondo una metodologia pubblica, di modo che non si ledesse l'adempimento dell'interesse pubblico. Detta sentenza è stata lasciata in vigore dalla Corte d'Appello Amministrativa, mentre la Corte Suprema ha dichiarato non ammissibile il ricorso dei ricorrenti.

### Valutazione della Corte

*Per la lesione dello standard di motivazione della sentenza in merito alla proporzionalità dell'interferenza sul diritto di proprietà* – La restrizione lecita del diritto di proprietà si richiede sia realizzata per "legge", "solo per interessi pubblici" e "solo dietro un giusto indennizzo", pertanto la Corte ha analizzato qualora la Corte Suprema avesse ragionato sufficientemente sul valore dell'indennizzo, dunque se si soddisfacesse o meno il requisito di proporzionalità dell'interferenza essendo stato provato che i ricorrenti avevano subito interferenza legale e per un interesse pubblico sul diritto di proprietà. La corte ha constatato che, benché il ricorso dei richiedenti per mancata motivazione dalla corte d'appello per il giusto indennizzo dall'esproprio avesse a che fare con una potenziale violazione dei diritti costituzionali, che i tribunali ordinari

hanno l'obbligo di esaminare con la dovuta cura, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso senza concedere una risposta espressa a tale pretesa, che era determinante per la risoluzione del caso. Di conseguenza, ai ricorrenti sono stati violati i diritti costituzionali garantiti dall'art. 42 della Costituzione, correlato all'art. 41, punto 4 della stessa dalla sentenza della Corte Suprema.

La Corte, sulla base della natura del giudizio costituzionale dei ricorsi individuali, nonché sul principio di sussidiarietà, ha rinviato il caso per un riesame alla Corte Suprema, per la quale non sussiste alcun impedimento perché risolva da sé od orienti alla sua risoluzione da un tribunale di grado inferiore, unificando ed evolvendo anche la prassi giudiziaria in linea con gli standard costituzionali e quelli della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo trattati in tale sentenza.

La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritto procedurale

### Sostituzione delle misure cautelari inflitte precedentemente al deputato, con la misura di "Arresti domiciliari"

 Sentenza nr. 1, in data 17.01.2025

 Sali Berisha

Anche se in alcune dichiarazioni dei deputati, membri del Consiglio per il Regolamento, i Mandati e l'Immunità Parlamentari, si notano delle sfumature politiche nel trattamento riservato all'istanza della Procura Speciale o anche una modalità di votazione già prestabilita, ciò è ammissibile nel contesto di un dibattito ad un'istituzione pubblica composta da rappresentanti della politica, quale il Parlamento sia, e non significa che il rilascio dell'autorizzazione sia stato politicamente influenzato.

La natura delle decisioni adottate dagli organi politici del Parlamento, come può essere il Consiglio nel caso specifico, che in sé hanno carattere politico, non può essere identica alla natura di una sentenza giudiziaria.

### Fatti

Il ricorrente, un politico, ex Presidente della Repubblica ed ex Primo Ministro, attualmente deputato del Parlamento e Presidente del principale Partito di opposizione, è stato accusato dalla Procura Speciale come sospettato di aver commesso il reato di "Corruzione passiva di alti funzionali pubblici o di eletti locali", in concorso, previsto dagli artt. 260 e 25 del CP, per il tempo in cui ha esercitato la funzione di Primo Ministro. Pertanto, sulla base dell'istanza dell'organo dell'accusa, i tribunali ordinari hanno inflitto nei suoi confronti due misure cautelari, nello

specifico "Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria" e "Divieto di espatrio". Visto che l'obbligo posto in una di queste misure non è stato soddisfatto dal ricorrente, nello specifico "l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria", i tribunali hanno disposto la sostituzione delle misure con quella di "Arresti domiciliari".

### Valutazione della Corte

*Per gli aspetti procedurali della lesione della libertà personale*

*Per la lesione della procedura parlamentare per la revoca dell'immunità* – Secondo la Corte, benché in alcune delle dichiarazioni dei membri del Consiglio per il Regolamento, i Mandati e l'Immunità Parlamentari si osservino delle sfumature politiche nel trattamento riservato alla richiesta della Procura Speciale o persino una modalità della loro votazione già prestabilita, la cosa è accettabile nel contesto di un dibattito all'interno di un'istituzione politica composta da rappresentanti politici, quale il Parlamento è, e non significa che il rilascio dell'autorizzazione sia stato politicamente influenzato. Nella valutazione della Corte, la natura delle decisioni adottate dagli organi politici del Parlamento, così come nel caso specifico potrebbe essere il Consiglio, che hanno in sé natura politica, non potrebbe essere analoga a quella di una sentenza giudiziaria. Nella valutazione della Corte, l'organo parlamentare che esamina la richiesta per la revoca dell'immunità non deve fare una valutazione giuridica del caso e non deve, in circostanza alcuna, dare una sua posizione sulla colpevolezza o meno del deputato in parola o sulla fondatezza del procedimento penale.

*Per la lesione del diritto di accesso relativo allo standard di motivazione della sentenza giudiziaria* – La Corte ha ritenuto che, i tribunali di giurisdizione ordinaria (il Tribunale Speciale di Primo Grado contro la Corruzione e il Crimine Organizzato e la Corte d'Appello Speciale), nella

loro valutazione sulla sostituzione della misura cautelare personale nei confronti del ricorrente, hanno sufficientemente ragionato sui motivi che hanno giustificato la sua sostituzione. Secondo la Corte, anche la Corte Suprema ha fornito sufficienti argomenti, sulla cui base, è giunta alla modalità di conclusione del caso. Per questi motivi, la Corte ha ritenuto che le sentenze impugnate dal ricorrente soddisfano gli standard stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per la loro motivazione.

*Per la lesione del principio di imparzialità* – La Corte ha ritenuto che, la qualità del ricorrente di presidente di un organo collegiale, che ha disposto la revoca dall'incarico della giudice I.Gj., non costituisce motivo per mettere in dubbio l'imparzialità di quella giudice in questo caso, visto che non risulta e non è stato provato che egli (il ricorrente), nella qualità di presidente di quell'organo, abbia avuto un voto determinante in tal senso o abbia attivato il procedimento disciplinare verso la giudice o abbia avuto un ruolo determinante nel procedimento disciplinare nei suoi confronti. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le azioni della giudice I.Gj., nella qualità di Vice presidente del TCCO di Primo Grado, per l'assegnazione di un'altra giudice per la valutazione della richiesta della ricorrente per la sua esclusione dal giudizio del caso, sono state effettuate nell'esercizio da parte della stessa delle mansioni amministrative e gestionali a capo di quel tribunale e che si collegano solo con la sua funzione come vice presidente, perciò, per questo motivo non incidono sulla sua imparzialità.

*Per l'aspetto sostanziale*

*Per la lesione della libertà personale e del diritto di esercizio dell'attività parlamentare* – La Corte, al termine del dibattito, non ha raggiunto il numero richiesto di voti per deliberare, secondo quanto previsto all'art. 133, punto 2, della Costituzione, e dell'art. 72, punto 2, della legge nr. 8577/2000. Secondo una delle posizioni, la misura cautelare personale di "Arresti domiciliari", inflitta verso il ricorrente, non è stata proporzionale, perciò doveva essere dichiarata l'ammissibilità della richiesta per tale motivo. Secondo l'altra posizione, i tribunali ordinari hanno applicato correttamente e in buona fede la sostituzione delle due misure cautelari con quella di arresti

domiciliari verso il ricorrente, stabilendo il giusto equilibrio fra lo scopo di applicazione degli ordini del tribunale, nonché la rilevanza della libertà personale e del diritto di essere eletti.

La Corte ha dichiarato il respingimento della richiesta.

La Corte ha dichiarato il respingimento della richiesta. Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link [Sentenza in PDF](#) oppure di scansionare il codice QR



# RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE

## Diritto procedurale

### Lesione del principio di presunta innocenza relativa allo standard di motivazione della sentenza giudiziaria

 Sentenza nr. 67, in data 05.11.2025

 Aleksandër Fadili

Per indagare una sparizione sospetta e un decesso sospetto, l'analisi deve aver inizio con il ritrovamento del corpo, dell'arma del reato, del luogo del reato, del motivo e del meccanismo dell'omicidio e, nel caso specifico, i tribunali di giurisdizione ordinaria non hanno esaminato il valore probatorio delle macchie di sangue legate all'assenza di un corpo in termini di colpevolezza, visto che non risulta trovata neanche l'arma del delitto.

I tribunali di giurisdizione ordinaria hanno motivato che il ricorrente non ha collaborato per rivelare l'ubicazione del corpo della vittima, ma ciò non è sufficiente per giustificare la presunzione del fatto.

### Fatti

Il ricorrente ha sporto denuncia penale al Commissariato della Polizia di Kurbin, per aver perso i contatti con il suo amico, con il quale intratteneva rapporti di lavoro, il cittadino F.F.. La Procura di Kurbin, a seguito delle attività investigative, ha qualificato come imputato il ricorrente, visto che a suo avviso, si erano creati ragionevoli dubbi, fondati sulle prove, per cui il cittadino F.F. è rimasto ucciso allo scopo di furto della somma di denaro che portava con sé e l'ultima persona ad aver avuto contatti con egli era stato il ricorrente. Al termine del giudizio, il Tribunale del Distretto Giudiziario di Kurbin, aveva disposto la dichiarazione colpevole per aver commesso il reato di "Furto con conseguente decesso", e la sua condanna con 25 anni di

reclusione. La sentenza è stata lasciata in vigore dalla corte d'appello e il Collegio Penale della Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del ricorrente. In data 21.01.2025, il ricorrente si è rivolto alla Corte con ricorso costituzionale individuale impugnando le sentenze emesse dai tribunali.

### Valutazione della Corte

*Per la lesione del diritto di non dichiararsi colpevole sulla base di prove raccolte in modo illecito* – La corte ha ritenuto che, il ricorrente non è legittimato ad effetto dell'esaurimento dei mezzi giuridici effettivi, dopo non aver premesso tale pretesa in alcuna impugnazione o alcun ricorso, nonostante in quest'ultimo lo abbia citato con termini generici.

*Per il principio di imparzialità*, la Corte ha ritenuto che, non aveva presentato argomenti a livello costituzionale.

*Per il principio di presunzione di non colpevolezza in relazione allo standard di motivazione della sentenza giudiziaria* – La Corte, agli effetti di osservanza delle garanzie del principio di presunzione dell'innocenza, ha esaminato tre requisiti: *i) il primo requisito, una definizione giusta e chiara dei fatti del caso rilevanti per la valutazione della responsabilità legale*, per cui ha ritenuto che i tribunali non hanno motivato sufficientemente in merito al fatto che non vi sia un cadavere, se il cittadino F.F. sia scomparso o sia stato ucciso e perché è stato presunto come tale o perché la sua sparizione sia stata presunta come omicidio. *(iii) Il secondo requisito, articolato in tre sub-requisiti: l'adempimento dell'obbligo per l'onere della prova evidenziando le prove determinanti (primo sub-requisito), il rispetto del diritto di non auto-incriminarsi (secondo sub-requisito), se il processo sia iniziato con la convinzione che il ricorrente abbia commesso il reato (terzo sub-requisito)*. Al termine della valutazione per ciascun sub-requisito, in

modo sintetico, la Corte ha ritenuto che: *Per il primo sub-requisito*, i tribunali di giurisdizione ordinaria hanno cercato di adempiere all'obbligo per l'onere della prova, evidenziando alcune prove scientifiche determinanti, valutate unitariamente l'una con le altre.

Però, la modalità della loro motivazione sembra abbia svincolato il pubblico ministero dall'onere della prova per passarlo al ricorrente che, a loro avviso, verteva in posizione negatoria e non collaborativa. *Per il secondo sub-requisito*: il diritto di non auto-incriminarsi, è stato interpretato in modo arbitrario, visto che i tribunali di giurisdizione ordinaria hanno ammesso la sussistenza di "efferatezza" nella commissione del reato, basandosi solo sulla posizione negatoria del ricorrente in fase giudiziale, che si è rifiutato di rivelare il corpo. *Per il terzo sub-requisito*: la Corte ha ritenuto che l'indagine e il giudizio non risulta siano stati iniziati con il dubbio e il pregiudizio che il ricorrente sia colpevole dell'omicidio di F.F., e che i tribunali di giurisdizione ordinaria devono aver analizzato e motivato in modo chiaro il nesso del fatto penale dell'omicidio con la commissione dell'omicidio dal ricorrente, nelle circostanze in cui il corpo della vittima non è stato ritrovato.

*(iii) Il terzo requisito: Qualora le presunzioni del fatto e le presunzioni legali siano state usate ragionevolmente o non.* – La Corte ha ritenuto che, le presunzioni semplici devono restare entro ragionevoli limiti, che vanno stabiliti con chiarezza tramite la motivazione delle sentenze giudiziarie, che nel caso specifico doveva focalizzarsi sull'analisi del perché il fatto dell'omicidio sia presunto in condizioni di assenza del corpo della vittima, in analisi anche delle altre prove raccolte in questo processo penale. Dalla suddetta valutazione, la Corte è giunta alla conclusione che, la modalità di motivazione dei tribunali di giurisdizione ordinaria per la presunzione del fatto di sparizione, decesso od omicidio e del suo autore, non è completa e chiara. Essi hanno adempiuto in modo incompleto all'obbligo di rispondere al ricorrente nella motivazione delle sentenze giudiziarie per pretese da egli sollevate circa *la lesione del principio di presunzione di innocenza*, cedendo nell'analisi di un rapporto giusto ed armonioso dell'intero *ensemble* delle prove che provano la colpevolezza, siano esse determinanti / sostanziali, dirette o indirette,

tenendo in considerazione che la misura di cura deve essere ad un livello ragionevole, visto che siamo di fronte ad un reato, dove l'asprezza della misura di pena mette a serio rischio i diritti costituzionali sostanziali.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l'atteggiamento tenuto dalla Corte Suprema è stato formale e non ha riparato la violazione effettuata dai tribunali di merito, la cui motivazione non è stata convincente, ledendo lo standard di motivazione della sentenza giudiziaria in termini di principio di presunzione di innocenza.

La Corte ha dichiarato l'ammissibilità parziale dell'istanza.

Per leggere e scaricare il testo completo della sentenza, si prega di fare riferimento al sito web della Corte Costituzionale, al link: [Sentenza in PDF](#) oppure di scaricare il codice QR






# Attività giudiziaria: dati statistici

## Richieste iscritte e sentenze definitive


Nel corso del 2025, alla Corte Costituzionale:

- sono state iscritte **501** nuove istanze, cui sono state aggiunte altre **104** richieste riportate dall'anno 2024, dunque un totale di **605** richieste.
- sono state pronunciate in totale **429** sentenze (**85** sentenze definitive e **344** sentenze di inammissibilità)\*
- 173** richieste sono passate per un riesame nell'anno 2026.

## Deliberazioni e casi in corso di esame durante il 2025




## Tavola comparativa 2021-2025




\* Il numero complessivo delle sentenze e dei casi in esame non corrisponde al numero complessivo delle richieste a causa dell'unificazione/separazione delle richieste in fase di valutazione.

Richieste presentate nel corso del 2025, raggruppate in base ai soggetti che hanno attivato la Corte Costituzionale:

### Richieste presentate In base al soggetto



### Richieste presentate da altri soggetti




Soggetto	Numero di richieste presentate
Individui	485
Organizzazioni senza fine di lucro	7
Non meno di 1/5 dei deputati	4
Partiti politici	2
Tribunali di giurisdizione ordinaria (controllo in via incidentale)	2
Presidente della Repubblica d'Albania	1
<b>Totale</b>	<b>501</b>


Richieste presentate nel corso del 2025, raggruppate in base all'oggetto dell'istanza:

Oggetto dell'istanza	Numero di richieste presentate
Impugnazione di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria	377
Impugnazione di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria, assieme alla constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un ragionevole termine	59
Incompatibilità delle leggi (o di singole disposizioni delle stesse) alla Costituzione	20
Constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole	13
Interpretazione/ correzione/ revisione delle sentenze della Corte Costituzionale	10
Revoca delle sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria assieme all'incompatibilità alla Costituzione degli atti normativi	7
Abrogazione di atti del potere pubblico	7
Revoca delle decisioni del Consiglio dei Ministri in quanto incompatibili alla Costituzione	3
Revoca delle decisioni del Parlamento d'Albania	2
Conflitto di competenze	2
Dichiarazione della scadenza della carica del giudice della Corte Costituzionale	1
<b>Totale</b>	<b>501</b>

**Nuove richieste rappresentate in base all'oggetto in %**



## Richieste presentate per un altro oggetto in %




- Impugnazione di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria, assieme alla constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole
- Incompatibilità delle leggi (o delle disposizioni singole delle stesse) alla Costituzione
- Constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole
- Interpretazione/ correzione/ revisione delle sentenze della Corte Costituzionale
- Revoca delle sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria unitamente ad incompatibilità degli atti normativi alla Costituzione
- Abrogazione di atti del potere evoca degli atti del potere pubblico
- Revoca delle decisioni del Consiglio dei Ministri perché incompatibili alla Costituzione
- Revoca di decisioni del Parlamento d'Albania
- Conflitto di competenze
- Dichiarazione della scadenza della carica del giudice della Corte Costituzionale

## Sentenze adottate dalla Corte Costituzionale

Tutte le sentenze della Corte Costituzionale sono motivate, incluse le pronunce di inammissibilità che sono motivate per criteri di ammissibilità.


Tipologia di sentenza	Numero di sentenze adottate
Sentenze di Inammissibilità dei Collegi	316
Sentenze definitive	85
Sentenze di Inammissibilità in camera di consiglio	28
<b>Totale</b>	<b>429</b>

## Deliberazione nel 2025



- Sentenze di Inammissibilità dei Collegi
- Sentenze definitive
- Sentenze di Inammissibilità in camera di consiglio

## Sentenze definitive per soggetto in %




- Individui
- Gruppo di deputati
- Organizzazioni senza fine di lucro
- Il Presidente della Repubblica
- Tribunali ordinari (controllo)

Soggetti che hanno attivato la corte	Numero di sentenze
Individui	74
Gruppo di deputati parlamentari	4
Organizzazioni senza fine di lucro	3
della Repubblica	2
Tribunali ordinari (controllo incidentale)	2
<b>Totale</b>	<b>85</b>


Sentenze definitive raggruppate in base all'oggetto della richiesta:

**Sentenze definitive a seconda dell'oggetto della richiesta in %**



Oggetto della richiesta	Numero di richieste presentate
Revoca delle sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria	56
Revoca di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria, unitamente alla constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole	13
Incompatibilità delle leggi (o singole disposizioni delle stesse) alla Costituzione	6
Constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole	3
Correzione/ spese processuali per sentenze della Corte Costituzionale	2
Revoca delle decisioni del Consiglio dei Ministri in quanto incompatibili alla Costituzione	2
Dichiarazione della scadenza del termine del giudice della Corte Costituzionale	2
Conflitto di competenze	1
<b>Totale</b>	<b>85</b>

### Sentenze definitive per richieste con altro oggetto, in %




- Revoca di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria, assieme alla constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole
- Incompatibilità delle leggi (o di singole disposizioni di esse) alla Costituzione
- Constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole
- Correzione/ spese processuali di sentenze della Corte Costituzionale
- Revoca di decisioni del Consiglio dei Ministri in quanto incompatibili alla Costituzione
- Conflitto di competenze

Sentenze definitive emesse nel corso del 2025, raggruppate per dispositivo:

Tipo di dispositivo della sentenza	Numero delle sentenze
Ammissione parziale della richiesta	33
Ammissione della richiesta	28
Rigetto della richiesta	23
Sospensione di non luogo a procedere del caso	1
<b>Totale</b>	<b>85</b>

### Sentenze per tipo di dispositivo




- Ammissione parziale della richiesta
- Ammissione della richiesta
- Respingimento della richiesta
- Sospensione di non luogo a procedere per il caso

Sentenze definitive emesse nel corso del 2025, raggruppate per modalità di votazione:


Tipologia della modalità di votazione	Numero delle sentenze
Unanime	53
Maggioranza di voti	28
Senza quorum	4
<b>Totale</b>	<b>85</b>

**Sentenze rappresentate per modalità di votazione**




Nel corso del 2025 la Corte Costituzionale ha emesso 344 pronunce di inammissibilità, 28 in camera di consiglio e 316 dei Collegi della Corte Costituzionale.

**Sentenze di inammissibilità nel 2025**



Sentenze di inammissibilità emesse nel corso del 2025, raggruppate a seconda dei soggetti che attivano la corte:


### Sentenze di inammissibilità rappresentate per soggetto



Soggetti che hanno attivato la corte	Numero di sentenze di inammissibilità
Individui	337
Organizzazioni senza fine di lucro	4
Tribunali ordinari (controllo incidentale)	2
Partiti politici	1
<b>Totale</b>	<b>344</b>


Sentenze di inammissibilità emesse nel corso del 2025, raggruppate per oggetto dell'istanza:

### Sentenze di inammissibilità rappresentate per oggetto della richiesta in %



Oggetto della richiesta	Numero di sentenze di inammissibilità
Revoca di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria	276
Revoca di sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria, assieme alla constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole	24
Incompatibilità delle leggi (a di singole disposizioni di esse) alla Costituzione	17
Constatazione della lesione del diritto quale effetto del mancato giudizio entro un termine ragionevole	17
Interpretazione/ correzione/ revisione delle sentenze della Corte Costituzionale	8
Revoca delle sentenze di tribunali di giurisdizione ordinaria assieme all'incompatibilità delle leggi (o di singole disposizioni di esse)	2
<b>Totale</b>	<b>344</b>

### Sentenze di inammissibilità con altro Oggetto, in %



# Prospettiva internazionale

## Dialogo giudiziario

In un contesto giuridico e costituzionale sempre più interconnesso, la giustizia costituzionale non può più essere concepita come circoscritta ai soli confini nazionali. Le sfide che le corti costituzionali devono affrontare oggi, a partire dalla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e la prevalenza della legge, fino alla salvaguardia di una governance democratica, sono spesso condivise fra le varie giurisdizioni e richiedono dialogo continuo, comprensione reciproca e cooperazione fra le corti a livello internazionale e regionale.

La Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania resta ferma nel suo impegno di rafforzare la cooperazione con i partner giudiziari internazionali e regionali, considerando che il dialogo costituzionale comparativo costituisce una componente sostanziale del giudizio costituzionale moderno. L'adesione in reti internazionali, gli scambi bilaterali e la partecipazione in forum multilaterali ha fatto sì che la Corte Costituzionale albanese possa contribuire e contestualmente beneficiare dalla collettiva esperienza delle giurisdizioni costituzionali e supreme. Un tale approccio ha promosso la convergenza degli standard costituzionali, salvaguardando in ogni caso l'osservanza dell'identità costituzionale nazionale.

Durante il 2025 particolare rilevanza è stata attribuita all'applicazione in pratica dei Memorandum di Intesa sottoscritti fra la Corte Costituzionale dell'Albania e le corti consorelle. Queste cooperazioni istituzionali si sono

materializzate attraverso lo svolgimento di due di due visite a livello tecnico e professionale, quali scambi fra le rispettive unità dei consiglieri giuridici e l'Ufficio Studi. La prima visita è stata organizzata presso la Corte Costituzionale albanese e la seconda presso la Corte Costituzionale della Spagna. Questi scambi hanno offerto l'opportunità di trattare vari argomenti sulla giurisprudenza costituzionale, rafforzando così i legami professionali ed agevolando lo scambio pratico dell'esperienza fra i rispettivi staff amministrativi.

Inoltre, la Corte ha intensificato la cooperazione con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) tramite la realizzazione di tre visite di studio: due presso la CEDU ed una presso il Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della CEDU, al Consiglio d'Europa. Le prime due visite, realizzate rispettivamente a Maggio e Luglio 2025, hanno consentito ai giudici ed ai consiglieri giuridici di conoscere da vicino le posizioni e gli standard più recenti della CEDU in merito a questioni e tematiche di interesse reciproco, in osservanza della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. L'ultima visita, realizzata a Dicembre 2025, che aveva al proprio focus l'esecuzione delle sentenze della CEDU, ha contribuito all'armonizzazione della prassi costituzionale nazionale agli standard europei dei diritti dell'uomo, nonché ha sollecitato l'effettiva adesione della Corte nei meccanismi regionali dediti al monitoraggio ed all'esecuzione delle sentenze costituzionali, consolidando il suo ruolo entro il più ampio quadro giudiziario europeo.

# Partner internazionali

La cooperazione con i partner internazionali e i progetti di assistenza straniera occupa un posto di rilievo nell'attività istituzionale della Corte Costituzionale. Essa resta essenziale per l'effettivo conseguimento degli obiettivi strategici e le sue priorità. In tal senso, le iniziative adottate nel corso del 2025, hanno testimoniato i costanti sforzi della Corte volti a consolidare questa cooperazione in funzione dell'incremento della qualità della giurisprudenza costituzionale.

Con il sostegno della Presenza dell'OSCE in Albania e l'assistenza della Fondazione Konrad Adenauer, la Corte ha finalizzato e pubblicato la seconda edizione della Guida alla sua Giurisprudenza, un testo che raccoglie le pronunce di questa corte per il periodo 1992 - 2024 in relazione ai principi del diritto, la separazione dei poteri, nonché i diritti costituzionali sostanziali. Il supporto dei partner in questa iniziativa è stato il frutto del lavoro congiunto per la realizzazione della prima Guida alla giurisprudenza, presentata a febbraio dell'anno 2024. Entrambe le due pubblicazioni rappresentano degli strumenti preziosi per conoscere la prassi costituzionale e la sua organizzazione, rendendo la deliberazione della Corte maggiormente accessibile, non solo per gli studiosi e gli accademici, ma anche per tutti i professionisti del diritto.

Inoltre, in partenariato con la Fondazione Tedesca per la Cooperazione Internazionale nella Giustizia (IRZ), sono state organizzate due visite di studio presso la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. In più, nell'ambito di questo partenariato sono stati organizzati, in collaborazione con il Collegio Nazionale degli

Avvocati, dei seminari sul ricorso costituzionale individuale, che hanno contribuito a far conoscere agli avvocati l'applicazione di questo meccanismo nella giurisdizione tedesca e quella locale.

In funzione dell'ammodernamento tecnologico e dell'ulteriore miglioramento dell'amministrazione dei casi, la Corte ha approfondito la cooperazione con l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Tirana lavorando su un progetto concreto che si prefigge l'istituzione di un sistema contemporaneo di gestione dei casi e digitalizzazione del suo archivio, progetto che si aspetta sia finanziato dall'Agenzia Svedese per lo Sviluppo Internazionale (SIDA). Questo progetto mira alla crescita dell'efficacia istituzionale, alla creazione di un archivio funzionale ed accessibile, nonché al miglioramento della tracciabilità dei casi, contribuendo alla crescita dell'efficacia dei processi lavorativi.

In generale, il supporto dei partner internazionali durante il 2025 è stato davvero significativo per quanto riguarda lo scambio di esperienze professionali con altre giurisdizioni, scambi che aiutano ad armonizzare gli standard lavorativi con le prassi europee ed a far evolvere ulteriormente il pensiero costituzionale. La Corte Costituzionale conferma la sua dedizione a tutela della costituzionalità e dei diritti e libertà fondamentali dei cittadini. In tal senso, la cooperazione internazionale seguirà a rivestire un ruolo importante nel rafforzamento delle capacità istituzionali, nell'avanzamento degli standard professionali e nel consolidamento del ruolo della Corte nel sistema costituzionale albanese.

# Rappresentanza e cooperazione internazionale

▀ *Incontro Preparatorio del Circolo dei Presidenti della Conferenza delle Corti Costituzionali Europee (CECC) – il 28 Febbraio 2025, Tirana, Albania*

Nell'ambito della presidenza della Conferenza delle Corti Costituzionali Europee (CECC) per il periodo 2024 – 2027, la Corte Costituzionale dell'Albania ha organizzato a Tirana l'Incontro Preparatorio del Circolo dei Presidenti, che è uno degli organi direttivi e deliberativi di questa Conferenza. In occasione di questo incontro sono state approvate alcune questioni di natura organizzativa del prossimo XX Congresso della CECC, che avrà luogo in Albania nel 2027, stabilendone il tema e la data, nonché altre questioni proposte dalle corti costituzionali membri della stessa. Uno dei momenti più

importanti dell'incontro preparatorio è stata la votazione e l'accoglimento dalla maggioranza dei tribunali costituzionali membri della CECC della richiesta della Corte Costituzionale del Kosovo per l'adesione a pieni diritti a questo organismo, segnando così per questa corte un momento storico giunto dopo tutti gli sforzi compiuti per 14 anni per essere parte integrante della rete europea delle corti costituzionali.

Questo incontro preparatorio costituisce un importante passo verso il successo al XX Congresso, rafforzando il ruolo della Corte Costituzionale dell'Albania nell'arena internazionale e contribuendo all'evoluzione della giustizia costituzionale nella regione ed in Europa.





La Corte Costituzionale dell'Albania partecipa al X Congresso dell'Associazione delle Corti Costituzionali Francofone, il 6 - 8 Maggio 2025, a Bucarest, in Romania

la Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania viene per la prima volta eletta dall'Assemblea Generale dell'Associazione delle Corti Costituzionali Francofone, riunita nell'ambito del X Congresso di questa associazione, quale membro del suo Bureau direttivo. Il Bureau è uno degli organi direttivi dell'ACCF, composto da 10 corti costituzionali suoi membri e si rinnova periodicamente per un periodo di tre anni.

della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo quale reale piattaforma del dialogo giudiziario per lo scambio di conoscenze ed esperienza fra le corti e la CEDU. La partecipazione della Corte Costituzionale in questo evento è stata supportata dal progetto "Miglioramento della tutela del diritto di proprietà ed agevolazione dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in Albania (D-REX III), tramite il programma congiunto dell'Unione Europea e il Consiglio d'Europa "Horizontal Instrument for the Western Balkans and Türkiye".

Incontro 8° della Rete delle Corti Supreme (SCN), i 5 - 6 Giugno 2025, a Strasburgo, Francia

La Corte Costituzionale ha partecipato all'Incontro 8° del Forum Annuale della Rete delle Corti Supreme (Superior Courts Network - SCN). L'incontro dell'anno 2025 è stato di particolare rilievo visto che ha segnato anche il 10° anniversario della costituzione della Rete delle Corti, nonché il 75° anniversario della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Durante le sessioni è stata evidenziata la rilevanza della Rete nell'effettiva applicazione





▣ *La Corte Costituzionale dell'Albania dirige l'incontro del gruppo regionale della CECC nell'ambito della partecipazione al VI Congresso della Conferenza Mondiale per la Giustizia Costituzionale – il 28 Ottobre 2025, a Madrid, in Spagna.*

Il VI Congresso della Conferenza Mondiale per la Giustizia Costituzionale è stato preceduto dagli incontri dei gruppi regionali e linguistici degli organismi aderiti e, nella qualità della Presidente della Conferenza delle Corti Costituzionali Europee, la Presidente della Corte Costituzionale dell'Albania ha presieduto l'incontro del gruppo regionale della CECC, ed ha rappresentato questo gruppo regionale all'incontro del Bureau direttivo della Conferenza Mondiale.

Durante tale incontro la Presidente della Corte Costituzionale dell'Albania ha introdotto l'attività svolta dalla CECC sotto la presidenza della Corte Costituzionale dell'Albania e successivamente ha partecipato in rappresentanza della Conferenza Europea



al Bureau della Conferenza Mondiale per la Giustizia Costituzionale, facendosi portavoce delle posizioni e della deliberazione delle corti europee. Inoltre, la Corte Costituzionale dell'Albania ha partecipato all'incontro del gruppo di corti costituzionali francofone (ACCF), quale membro a pieni diritti e membro del Bureau direttivo di questa Associazione.

▣ *La Corte Costituzionale dell'Albania partecipa al 6° Congresso della Conferenza Mondiale per la Giustizia Costituzionale (WCCJ), il 28 - 30 ottobre 2025, a Madrid, in Spagna.*

La Corte Costituzionale ha partecipato a questo Congresso in due vesti, quella di Presidente della Conferenza delle Corti Costituzionali Europee (CECC) e quale membro del Bureau direttivo della WCCJ.

Sotto il tema centrale di questo Congresso "Diritti dell'uomo delle generazioni future", le corti partecipanti hanno trattato ed analizzato nel contesto della giustizia costituzionale le dimensioni individuali e collettive della giustizia fra le generazioni, tali come la conservazione dell'ambiente e delle risorse umane, la tutela del patrimonio culturale dell'umanità, l'accesso alle conoscenze scientifiche ed alle nuove tecnologie, nonché quella dell'autonomia giudiziaria.

▣ *La Corte Costituzionale dell'Albania partecipa al 3° Incontro Annuale del Forum delle Corti Costituzionali dei Balcani (BCCF), Antalia, Turchia, il 14 - 15 Novembre 2025*

Il 3° Incontro Annuale del Forum delle Corti Costituzionali dei Balcani è stato organizzato sotto le cure della Corte Costituzionale della Turchia e vi hanno partecipato rappresentanti delle corti membri del Forum, giudici della CEDU, nonché altre corti e personalità ospiti locali ed internazionali. Una sessione speciale è stata dedicata al dibattito sugli aspetti tecnici ed organizzativi del Forum.

La Corte Costituzionale dell'Albania è stata rappresentata in questo evento dalla giudice



Sonila Bejtja, relatrice fra l'altro con un intervento alla Conferenza Internazionale svolta per l'occasione, dal tema: *“Standardizzazione dei diritti dell'uomo e ruolo della giustizia costituzionale”*.

▀ *La Corte Costituzionale dell'Albania partecipa alla tavola rotonda nell'ambito del Forum delle Corti Costituzionali dei Balcani, l'8 Dicembre 2025, a Pristina, Kosovo*

La Corte Costituzionale dell'Albania ha partecipato all'evento dal tema: *“Sfide e pratiche migliori nella comunicazione delle sentenze di alto profilo delle corti costituzionali: un'analisi comparativa”*, organizzato con il supporto dell'Ufficio del Consiglio d'Europa del Kosovo, nell'ambito delle attività del Forum delle Corti Costituzionali dei Balcani. Hanno preso parte a questo evento Segretari Generali e rappresentanti degli staff amministrativi addetti alle relazioni con il pubblico e i media,

delle Corti Costituzionali dell'Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord, della Turchia, del Kosovo, nonché l'ospite speciale, rappresentante della Corte Costituzionale della Repubblica Ceca.

Il denominatore comune dei vari dibattiti è stato l'impegno delle corti di rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e autonomia istituzionale, nonché lo scopo di adeguarsi al meglio alle nuove tecnologie della comunicazione.

▀ *Visita di studio dei consiglieri dell'Unità di Servizio Legale e della Direzione per la Ricerca Giuridica, gli Studi e le Pubblicazioni della Corte Costituzionale dell'Albania presso la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, il 6 - 7 Maggio 2025, a Strasburgo, in Francia*

Questa visita di due giorni è stata organizzata con il supporto della Fondazione Tedesca per la Cooperazione Giuridica Internazionale (IRZ), nonché in coordinamento con l'Ufficio



del Giudice eletto per l'Albania alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU), il Sig. Darian Pavli. Durante la visita i partecipanti hanno avuto modo di ascoltare dagli esperti della CEDU sulla giurisprudenza e le posizioni della Corte riguardo ad alcuni fra i diritti garantiti dalla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Loro sono stati inoltre informati sulla procedura di valutazione dei casi, sulle novità della metodologia di ricerca nelle piattaforme della CEDU quali HUDOC e Knowledge Sharing, ed hanno discusso delle posizioni della CEDU in alcuni dei casi che riguardano l'Albania e in particolare di alcuni aspetti del giudizio costituzionale.

▀ *Visita dei giudici della Corte Costituzionale alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU), il 3 - 4 Luglio 2025, a Strasburgo, in Francia*

Lo scopo della visita era il consolidamento della cooperazione interistituzionale e lo scambio delle migliori esperienze per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo. La visita è stata realizzata in cooperazione con l'Ufficio del Giudice Eletto per l'Albania, presso la CEDU, il sig. Darian Pavli, e con il supporto della Fondazione Tedesca per la Cooperazione Giuridica Internazionale (IRZ), con fondi dell'Ufficio Federale Tedesco per le Relazioni Estere.

▀ *Visita dei giudici della Corte Costituzionale dell'Albania presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, in Italia, il 17 - 18 Luglio 2025*

Nell'ambito di questa visita, la delegazione della corte è stata accolta presso la sede del Rettorato dell'Università di Bari dal Prof. Andrea Lovato, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e da altri professori del diritto costituzionale, per poi proseguire con le sessioni di interventi e dibattito sui temi: "Intersezioni fra la giurisprudenza italiana e quella della Corte Costituzionale dell'Albania" e "Controllo Incidentale". La delegazione ha visitato anche la sede della Facoltà di Scienze dell'Economia dell'Università, incontro durante il quale ha avuto luogo un dibattito su argomenti di comune interesse nel campo del diritto costituzionale e sull'andamento dell'ampia riforma della giustizia in Albania, sottolineando l'importanza del dialogo costante fra le corti



e le istituzioni accademiche per l'evoluzione del pensiero giuridico e il miglioramento delle prassi costituzionali.

▣ *Visita di studio della delegazione della Corte Costituzionale dell'Albania presso la Corte Costituzionale della Spagna, a Madrid, nelle data 11 - 12 Settembre 2025*

Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo di mutua cooperazione in campi di comune interesse, sottoscritto con la Corte Costituzionale del Regno di Spagna, a Marzo dell'anno 2024, una delegazione della Corte Costituzionale dell'Albania ha realizzato una visita di studio presso la Corte Costituzionale della Spagna.



Nel corso della visita di studio sono state tenute alcune sessioni di lavoro che hanno trattato tematiche diverse, di interesse per entrambe le corti. I consiglieri giuridici della Corte Costituzionale della Spagna hanno condiviso con i rappresentanti della Corte Costituzionale dell'Albania le posizioni e la giurisprudenza consolidata su alcuni temi, in particolare su quello del meccanismo del ricorso costituzionale individuale.

▣ *Visita di studio dei rappresentanti della Corte Costituzionale dell'Albania presso il Consiglio di Stato della Grecia, ad Atene, il 27 Novembre 2025*

A seguito degli ottimi rapporti di cooperazione con il Consiglio di Stato della Grecia, una delegazione della Corte Costituzionale dell'Albania ha svolto una visita di studio presso questa istituzione, al cui focus è stato il dibattito sullo stato dell'arte della cooperazione e le modalità di approfondimento nel futuro di tale



cooperazione. Inoltre, la delegazione albanese è stata accolta ad un incontro speciale dal Presidente del Consiglio di Stato della Grecia, il Sig. Michail Pikramenos, e durante gli incontri svolti con gli omologhi, allo scopo di scambiare le rispettive esperienze fra le due istituzioni costituzionali ha avuto modo di conoscere da vicino il ruolo, la struttura e le funzioni del Consiglio di Stato della Grecia.

▣ *Visita di lavoro dei giudici della Corte Costituzionale a Strasburgo, in Francia, nelle date 8 - 9 Dicembre 2025*

Una delegazione della Corte Costituzionale dell'Albania, composta da giudici e consiglieri giuridici, ha realizzato una visita di lavoro presso il Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della CEDU. Lo scopo di tale visita di lavoro, organizzata anche con il supporto del Consiglio d'Europa, era lo scambio delle posizioni e dei punti di vista con i rappresentanti del Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della CEDU, del Segretariato del Comitato



dei Ministri, dell'Assemblea Parlamentare, della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) e la Direzione Generale per i Diritti dell'Uomo e lo Stato del Diritto del Consiglio d'Europa, per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni della CEDU per l'Albania, dell'evidenziazione delle pratiche migliori, nonché delle sfide legate al processo di esecuzione delle sentenze ed alla giustizia costituzionale in generale.

Nell'ambito di tale visita, la delegazione della Corte Costituzionale ha svolto un incontro di lavoro anche con il giudice per l'Albania presso la CEDU, il sig. Darian Pavli, durante il quale si è discusso in relazione al rafforzamento del dialogo giudiziario, al ruolo della Corte Costituzionale come un filtro preliminare per le istanze dirette alla CEDU, nonché il contributo di entrambi i tribunali nel garantire i diritti fondamentali dell'uomo.

▣ *Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 della Corte Suprema di Cassazione dell'Italia, a Roma, il 23-24 Gennaio 2025*

La Presidente della Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania ha partecipato agli eventi svolti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per la Corte Suprema di Cassazione, nel cui ambito, i rappresentanti dello Stato albanese hanno svolto incontri presso la Corte Costituzionale, la Corte Suprema di Cassazione, nonché alla Presidenza della Repubblica. Durante questi incontri si è discusso del rafforzamento della cooperazione e del dialogo in-



teristituzionale, approfondendo ulteriormente gli eccellenti rapporti fra i nostri due Paesi. La Corte Costituzionale dell'Albania si è espressa disponibile a condividere le esperienze e le pratiche migliori, tenendo in considerazione la prossimità e le somiglianze fra i nostri due sistemi costituzionali e giuridici, nonché gli aspetti culturali interconnessi.

▣ *Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, in Francia, il 31 Gennaio 2025*

Nell'ambito di tali eventi ha avuto luogo il seminario dal tema "Tutela dei diritti dell'uomo nel mondo dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e dei dati di massa", seguito poi dalla Sessione Solenne di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. È questo uno degli eventi più importanti per il calendario della giustizia europea, che mette insieme presidenti ed alti rappresentanti delle corti costituzionali e supreme da vari Paesi membri del Consiglio d'Europa.



▣ *Cerimonia di firma dell'accordo "Congresso Mondiale della Legge 2027", a Madrid, in Spagna, il 7-8 Febbraio 2025*

La Presidente della Corte Costituzionale dell'Albania ha partecipato alle cerimonie previste in occasione della premiazione del Sig. Javier Cremades, Presidente dell'Associazione Mondiale dei Giuristi (WJA) con il Premio Espanol Universal 2024, come riconoscimento del suo insigne contributo per la promozione internazionale della Spagna e della comunità giuridica spagnola. Nell'ambito della cerimonia per l'assegnazione di tale premio è stata tenuta



un'udienza con il Re di Spagna, Sua Maestà Felipe VI. Nel corso dell'udienza è stato sottoscritto in un'apposita cerimonia, l'accordo "Congresso Mondiale della Legge 2027", che sarà tenuto a Tirana, per mettere insieme esperti di tutto il mondo, come un'eccellente opportunità per lo scambio di conoscenze, il rafforzamento della cooperazione internazionale e la promozione dei valori democratici dello Stato del diritto.

▀ *Terzo Forum per la Parità di Genere per i Balcani Occidentali, il 7 Marzo 2025, a Scopie, in Macedonia del Nord*

La giudice della Corte Costituzionale dell'Albania, la sig.ra Marjana Semini, ha partecipato al Terzo Forum per la Parità di Genere per i Balcani Occidentali, organizzato dal Centro Aire, con il supporto del Governo del Regno Unito, e in cooperazione con la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Il dibattito che ha avuto luogo nel corso di questo Forum si è focalizzato sul ruolo del sistema giudiziario nell'avanzamento della parità di genere, in particolare nel trattamento della violenza di genere, la sfida agli stereotipi nella motivazione giudiziaria e nella lotta contro la discriminazione. Inoltre, è stato posto l'accento



sulla necessità di un'effettiva applicazione degli standard e della più recente giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, nonché il rafforzamento dell'approccio istituzionale per la tutela dei diritti delle donne.

▀ *Conferenza Internazionale organizzata dalla Corte Costituzionale della Lettonia, a Riga, il 25 Aprile 2025*

La Corte Costituzionale dell'Albania ha partecipato alla conferenza internazionale dal tema: "Il ruolo delle corti costituzionali nel consolidamento dei valori europei comuni di fronte alle sfide contemporanee", nell'ambito del progetto "Supporto all'evoluzione della giustizia costituzionale in Ucraina", e realizzato come parte della Fase III° del Programma Congiunto dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa "Partenariato per una Buona Governance".



▀ *63° Anniversario della Corte Costituzionale della Turchia, ad Ankara, il 25-26 Aprile 2025*

Gli eventi organizzati in occasione di tale anniversario includevano una sessione dedicata alla cerimonia di inaugurazione delle manifestazioni celebrative, nonché il simposio internazionale dal tema "Il futuro della giustizia costituzionale nel 21° secolo".





📍 *29° Congresso Mondiale della Legge, a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, il 5-8 Maggio 2025*


Su invito della World Law Foundation & World Jurist Association, una delegazione della Corte Costituzionale della Repubblica d’Albania ha partecipato al 29° Congresso Mondiale della Legge, organizzato con alcune tavole di dibattito cui hanno preso parte vari relatori, provenienti da tutto il mondo. I rappresentanti della Corte Costituzionale hanno presieduto e sono intervenuti in alcune delle sessioni. La Presidente della Corte Costituzionale ha presieduto il panel dal titolo: “Giustizia Costituzionale sotto lo Sguardo Comparativo I”; la giudice Sonila Bejtja ha presieduto il panel dal titolo: “Conflitti Costituzionali della Giurisdizione fra i Governi Locali e Federali”; il giudice Gent Ibrahimji ha riferito nel panel dal titolo: “Esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale”.

📍 *150° Anniversario del Tribunale Federale della Svizzera, a Losanna, il 15 – 16 Maggio 2025*

In occasione di questo importante anniversario, il Tribunale Federale della Svizzera ha organizzato anche il Simposio scientifico con relatori giudici ed accademici del diritto, i quali hanno trattato tematiche differenti, quali: Il Tribunale Federale: forza motrice che porta avanti la società o riflessione di questa società; norme della procedura che ostacolano l’accesso al giudice costituzionale; la prospettiva della CEDU nell’esaurimento degli strumenti giuridici locali; il riconoscimento dei diritti fondamentali non scritti; il ruolo del giudice – portavoce della legge o creatore del diritto pretoriano, ecc.,.



# Date significative per la cooperazione internazionale



# Attività nel territorio nazionale

▣ *Incontro dei giudici della Corte Costituzionale dell'Albania con l'Ambasciatore UE in Albania, S.E. Silvio Gonzato, il 6 Marzo 2025*

I giudici della Corte Costituzionale dell'Albania hanno avuto un incontro ufficiale con il capo della Delegazione dell'Unione Europea in Albania, l'Ambasciatore Silvio Gonzato. Ponendo l'accento sull'importanza che porta con sé la realizzazione con successo delle riforme, nonché sul livello di interazione con le autorità pubbliche, l'Ambasciatore Gonzato ha espresso le sue valutazioni positive sull'attività della Corte Costituzionale, la quale, una volta integrata, entro breve tempo, ha emesso il doppio delle pronunce rispetto a pochi anni prima, facendo crescere in questo modo la fiducia del pubblico. L'Ambasciatore Gonzato ha inoltre evidenziato che la Presidenza della CECC è un fattore assai rilevante per l'Albania, perché ciò consentirà alla creazione di una rete con le corti europee che hanno già attraversato i processi di integrazione per la conoscenza e l'applicazione dell'*aquis communautaire*.



▣ *Tavola rotonda con rappresentanti della Corte Costituzionale dell'Italia, il 21 Marzo 2025*

La Corte Costituzionale ha organizzato la tavola rotonda dal tema: "Ulteriore avanzamento della ricerca e della motivazione giuridica per una deliberazione costituzionale efficace e di qualità".

L'occasione ha messo insieme i consiglieri giuridici della Corte Costituzionale dell'Albania e i rappresentanti della Corte Costituzionale dell'Italia per condividere esperienze e pratiche avanzate nel campo della motivazione giuridica e della ricerca scientifica costituzionale.

▣ *Seminario per i consiglieri giuridici della Corte Costituzionale, l'11 Aprile 2025*

Nell'ambito del progetto di scambio fra l'Ufficio Giudiziario dell'Inghilterra e Galles e la Scuola di Magistratura in Albania, con il supporto dell'Ambasciata Britannica a Tirana, è stato organizzato il seminario di formazione con consiglieri giuridici della Corte Costituzionale riguardo alla scrittura ed alla motivazione giuridica delle sentenze giudiziarie nonché l'uso del precedente. I lavori del seminario sono stati presieduti da tre giudici britannici con esperienza in vari campi del diritto, la Giudice Eady, HHJ Keith Raynor e il Giudice Sufiyan Rana. I temi trattati durante il seminario



formativo sono stati: *Regole pratiche per la scrittura e la motivazione delle sentenze della corte;* nonché *Metodologia applicata per l'uso dei precedenti e riferimento dei precedenti giudiziari nel common-law.*

▀ *Visita di professori e studenti della Facoltà di Giurisprudenza alla Corte Costituzionale, il 24 Aprile 2025*

La Corte Costituzionale ha accolto presso la sua sede il Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Tirana, il Prof. Associato Dott. Erion Muharremaj, la Prof. Dott. Aurela Anastasi, professori e studenti di questa facoltà. Lo scopo dell'incontro era l'introduzione del progetto avviato dal Dipartimento per il Diritto Pubblico, dal titolo "Approssimazione del quadro normativo agli standard europei tramite il giudizio costituzionale", implementato con il supporto dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione.



▀ *X Conferenza Internazionale per i Diritti dell'Uomo, il 13 Giugno 2025*

La Corte Costituzionale ha partecipato alla X° Conferenza Internazionale per i Diritti dell'Uomo dal tema "Confini del Diritti dell'Uomo: Dialogo fra Doveri e Libertà", organizzata il 13 Giugno 2025 dall'Università Mediterranea dell'Albania. La conferenza ha messo insieme accademici, giuristi e giudici provenienti da vari Paesi per condividere tra di loro idee, esperienze e visioni per il futuro su questo tema tanto attuale quanto universale.



▀ *25° Anniversario della costituzione dell'istituzione dell'Avvocato del Popolo, il 24 Giugno 2025*

La Corte Costituzionale ha partecipato alla Conferenza dal tema "Strutture Nazionali ed Internazionali per la Tutela dei Diritti dell'Uomo: Pratiche migliori ed Esperienze acquisite", organizzata nell'ambito di questo anniversario apprezzando il ruolo vitale di questa istituzione nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.



▀ *Presentazione della Guida alla Giurisprudenza della Corte Costituzionale dell'Albania per il periodo 1992 - 2024 (Volume II), il 14 Luglio 2025*

La Corte Costituzionale dell'Albania ha organizzato la cerimonia di presentazione del Volume II della Guida alla Giurisprudenza della Corte Costituzionale, una pubblicazione di particolare pregio, che raccoglie le pronunce di questa corte per il periodo 1992 - 2024, in relazione ai principi del diritto, la separazione dei poteri, nonché i diritti costituzionali sostanziali. Questa pubblicazione segue il Volume I della Guida alla Giurisprudenza riguardo al ricorso costituzionale individuale (1998 - 2023), presentato a febbraio dell'anno 2024. Queste pubblicazioni fungeranno non solo come una valida fonte per gli studiosi del diritto, ma anche come un importante strumento che sarà d'aiuto a quasi tutti gli attori del sistema della giustizia e in particolare, ai giudici.

L'evento è stato onorato della presenza di personalità rappresentanti di istituzioni



autonome, Istituzioni della giustizia, del sistema giudiziario, avvocati, accademici e professionisti del diritto, ambasciatori e rappresentanti di organizzazioni internazionali partner.

▀ *Evento del Consiglio d'Europa, il 25 Settembre 2025*

La Corte Costituzionale ha partecipato all'evento organizzato dal Consiglio d'Europa per la presentazione del progetto: "Incremento delle capacità del sistema giudiziario per la migliore applicazione degli standard del diritto per la libertà e la sicurezza in Albania". Hanno presenziato a questo evento alti dirigenti di istituzioni pubbliche, rappresentanti di organi della giustizia, ambasciatori, rappresentanti di organizzazioni internazionali ed esperti del diritto e dei diritti dell'uomo.



▀ *Incontro dei giudici della Corte Costituzionale dell'Albania con la delegazione presieduta dalla Presidente della Corte Suprema dell'Olanda, il 1° Ottobre 2025*

I giudici della Corte Costituzionale dell'Albania hanno avuto un incontro con la delegazione presieduta dalla Presidente della Corte Suprema dell'Olanda, la sig.ra Dineke de Groot, nell'ambito di una visita di alcuni giorni che la delegazione olandese ha realizzato in Albania per l'intensificazione del dialogo giudiziario nel processo di adesione dell'Albania all'Unione Europea.

Le parti si sono scambiate opinioni sul ruolo delle corti costituzionali e supreme nei rispettivi sistemi, nonché sui limiti e le intersezioni fra



le stesse giurisdizioni nell'interpretazione della Costituzione e delle leggi.

▣ *Conferenza internazionale in occasione del 30° Anniversario del partenariato con il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, il 20-21 Ottobre 2025*

La Corte Costituzionale ha partecipato alla conferenza internazionale dal tema "30 anni di partenariato e progresso: Albania, Consiglio d'Europa e Commissione di Venezia", organizzata sotto le cure del Parlamento dell'Albania, in collaborazione con la Commissione di Venezia e il Consiglio d'Europa. La conferenza ha offerto l'opportunità di esaminare il progresso fatto dall'Albania nel suo percorso di riforme e il contributo del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia per il miglioramento del quadro costituzionale e normativo del Paese. Nel suo intervento di saluto, la Presidente della Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza della costante cooperazione con la Commissione di Venezia e il ruolo di questo partenariato nel consolidamento dello Stato del diritto in Albania.



▣ *Tavolo di lavoro per l'applicazione delle misure adottate nel corso del 2025, tenuto il 18-19 Dicembre 2025*

La Corte Costituzionale, in cooperazione e con il supporto delle organizzazioni internazionali partner – la Presenza dell'OSCE in Albania e la Fondazione Konrad Adenauer (KAS) – ha organizzato un tavolo di lavoro allo scopo di discutere sul Piano d'Azione in attuazione della Strategia istituzionale della Corte per il periodo 2024 – 2026, e nello specifico, sull'andamento dell'implementazione delle misure pianificate da tale piano d'azione. Hanno preso parte a questo evento il Segretario Generale della Corte Costituzionale, il sig. Eugen Papandile, rappresentanti dell'Unità di Servizio Giuridico e delle funzioni direttive della Corte, nonché rappresentanti di organizzazioni partner, la Sig.ra Luljeta Krasniqi, consigliera giuridica locale presso la Presenza dell'OSCE, e la sig.ra Zheni Korçari, coordinatrice del programma della Fondazione KAS.



